

**REGOLAMENTO DI
ACCETTABILITA' DEGLI
SCARICHI IN FOGNATURA**

Approvato C. d. A. Consorzio
Cuioio-Depur verbale del 16.06.08

Approvato C.d.A. A.A.T.O. N. 2
delibera n. 45 del 13/12/2010

TESTO COORDINATO CON REGOLAMENTO AATO n°2

INDICE

TITOLO 1	- NORME GENERALI E DEFINIZIONI	
capo 1	- Finalità, obiettivi e definizione	<i>pag.</i> 5
	art. 1, <i>finalità</i>	<i>pag.</i> 5
	art. 2, <i>definizioni</i>	<i>pag.</i> 6
	art. 3, <i>competenze dei Gestori Diversi</i>	<i>pag.</i> 11
	art. 4, <i>proprietà delle opere di fognatura e depurazione</i>	<i>pag.</i> 12
capo 2	- Classificazioni degli scarichi, obblighi e divieti	<i>pag.</i> 13
	art. 5, <i>classificazione degli scarichi e delle immissioni in fognatura</i>	<i>pag.</i> 13
	art. 6, <i>obblighi, prescrizioni e divieti al recapito</i>	<i>pag.</i> 14
capo 3	- Criteri di ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi	<i>pag.</i> 16
	art. 7, <i>criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura</i>	<i>pag.</i> 16
	art. 8, <i>acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche</i>	<i>pag.</i> 17
	art. 9, <i>scarichi di sostanze pericolose</i>	<i>pag.</i> 18
	art. 10, <i>scarico di acque bianche e assimilate</i>	<i>pag.</i> 18
	art. 11, <i>regimazione delle acque meteoriche</i>	<i>pag.</i> 19
	art. 12, <i>rilevazione dei consumi idrici e controllo degli scarichi</i>	<i>pag.</i> 20
	art. 13, <i>Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate</i>	<i>pag.</i> 21
TITOLO 2	- NORME PER L'ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	
capo 1	- Regime delle autorizzazioni	<i>pag.</i> 23
	art. 14, <i>finalità</i>	<i>pag.</i> 23
	art. 15, <i>criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per gli allacciamenti degli insediamenti industriali</i>	<i>pag.</i> 23
	art. 16, <i>domanda di autorizzazione allo scarico</i>	<i>pag.</i> 25
	art. 17, <i>validità, variazioni e revoca dell'autorizzazione allo scarico</i>	<i>pag.</i> 26
	art. 18, <i>controlli e verifiche</i>	<i>pag.</i> 28
capo 2	- Limiti e divieti	<i>pag.</i> 29
	art. 19, <i>categorie produttive</i>	<i>pag.</i> 29
	art. 20, <i>limiti di accettabilità per le diverse categorie</i>	<i>pag.</i> 32
capo 3	- Norme e prescrizioni tecniche	<i>pag.</i> 34
	art. 21, <i>prescrizioni generali, canalizzazione delle acque meteoriche e di lavaggio impianti di addolcimento e/o di trattamento acque primarie</i>	<i>pag.</i> 34

	art .22, disciplinare generale di allacciamento alla pubblica fognatura	
	<i>caratteristiche tecniche dei fognoli di allacciamento</i>	<i>pag. 36</i>
	art. 23, manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	
	<i>alla rete fognaria industriale</i>	<i>pag. 37</i>
	art .24, pozzetti e griglie	<i>pag. 38</i>
	art .25, campionatori e misuratori di portata	<i>pag. 39</i>
	art .26, approvvigionamento idrico, misura della quantità	<i>pag. 40</i>
	art .27, piombature	<i>pag. 43</i>
	art. 28, sistemi di pretrattamento liquami	<i>pag. 44</i>
TITOLO 3	- NORME PER L'ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE	
capo 1	- Autorizzazioni, limiti e divieti	<i>pag. 47</i>
	art. 29, criteri generali	<i>pag. 47</i>
	art. 30, limiti di accettabilità	<i>pag. 48</i>
capo 2	- Norme tecniche	<i>pag. 48</i>
	art. 31, prescrizioni generali	<i>pag. 48</i>
	art. 32, approvvigionamento idrico da fonti autonome tariffa del servizio, campionamenti e controlli	<i>pag. 50</i>
capo 3	- Acque meteoriche , di lavaggio e di prima pioggia	<i>pag. 52</i>
	art. 33, prescrizioni	<i>pag. 52</i>
TITOLO 4	- REGIME TARIFFARIO	
capo 1	- Elementi generali della tariffa	<i>pag. 54</i>
	art. 34, tariffa per le utenze industriali	<i>pag. 54</i>
	art. 35, tariffa per le utenze domestiche	<i>pag. 54</i>
capo 2	- Calcolo della tariffa	<i>pag. 55</i>
	art. 36, calcolo della tariffa per gli utenti industriali soci del Consorzio	<i>pag. 55</i>
	art. 37, calcolo della tariffa per gli utenti industriali non associati al Consorzio	<i>pag. 56</i>
capo 3	- Applicazione e riscossione della tariffa	<i>pag. 57</i>
	art. 38, applicabilità della tariffa per gli scarichi industriali	<i>pag. 57</i>
	art. 39, riscossione delle tariffe	<i>pag. 57</i>
	art. 40, recupero tariffe non corrisposte	<i>pag. 58</i>
TITOLO 5	- REGIME SANZIONATORIO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
capo 1	- Regime sanzionatorio	<i>pag. 59</i>

	art. 41, norme di riferimento	<i>pag.</i>	59
	art. 42, inosservanza del regolamento	<i>pag.</i>	59
capo 2	- Sanzioni	<i>pag.</i>	61
	art. 43, sanzioni amministrative interne	<i>pag.</i>	61
capo 3	- Disposizioni finali e transitorie	<i>pag.</i>	62
	art. 44, guasti, emergenze e manutenzioni straordinarie	<i>pag.</i>	62
	art. 45, danni causati a reti fognarie o impianti di depurazione	<i>pag.</i>	62
	art. 46 adeguamenti, modifiche regolamentari, disposizioni finali	<i>pag.</i>	63
	art. 47 deleghe	<i>pag.</i>	64
Appendici ed allegati			
<i>Allegato A</i>	<i>Contratto con le utenze socie del consorzio per l'uso del sistema di depurazione</i>	<i>pag.</i>	65
<i>Allegato B</i>	<i>Istruzioni per il montaggio della griglia fissa e del pozzetto di ispezione</i>	<i>pag.</i>	68
<i>Allegato C</i>	<i>note esplicative e particolari costruttivi per l'istallazione del misuratore di portata e del campionatore automatico dello scarico</i>	<i>pag.</i>	70

TITOLO 1 - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

CAPO 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella L.R. 20/2006 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo D.P.G.R. 46/R/2008, stabilisce la disciplina generale degli scarichi nell'ambito dei territori dei comuni di San Miniato e Montopoli Valdarno, indipendentemente dalla loro natura inquinante, e, fatte salve le diverse competenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, definisce le norme specifiche per le immissioni di acque reflue di qualsiasi natura (industriali, domestiche, meteoriche), convogliabili mediante condotte nella rete fognaria pubblica dotata di impianto di depurazione terminale.

2. Quanto previsto dal presente regolamento ha la finalità di preservare e tutelare la funzionalità della rete fognaria e dei sistemi terminali di depurazione centralizzata, per garantire la restituzione all'ambiente delle acque usate, nel rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità stabiliti dal citato decreto e dalle norme e dai criteri emanati dalle competenti autorità per la tutela e la protezione delle acque dall'inquinamento. In particolare il regolamento ha per oggetto:

- a) l'individuazione delle principali norme di riferimento vigenti in materia;
- b) le norme tecniche per il convogliamento e lo scarico in pubblica fognatura delle acque usate di qualsiasi natura;
- c) i limiti di accettabilità degli scarichi e di qualsiasi immissione in fognatura, definiti in rapporto allo stato e alla funzionalità delle opere di fognatura e di depurazione, in funzione dell'ottimizzazione dell'impatto ambientale complessivo del sistema integrato di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque usate, nonché in funzione della qualità e quantità dei fanghi prodotti;
- d) le modalità di controllo e monitoraggio degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità stabiliti;
- e) i criteri e le modalità per l'emissione dei nulla osta del Gestore nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- f) le norme tecniche per il prelievo e la misurazione delle acque necessarie al ciclo di

lavorazione e ad ogni altra esigenza degli insediamenti produttivi collegati alla pubblica fognatura;

g) il regime tariffario per il servizio di fognatura e depurazione degli scarichi;

h) il regime sanzionatorio.

3. Il presente regolamento è coordinato ed integrato con i regolamenti dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n°2 (A.A.T.O. n°2) e del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.

4. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

a) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; ai sensi della L.R. 20/06 è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

b) **acque di lavaggio**: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esse funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all'art.13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008);

c) **acque meteoriche dilavanti (AMD)**: acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall'articolo 8, comma 8 della L.R. 20/06;

d) **acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)**: acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'art. 13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5);

e) **acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC):** acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'art. 8, comma 8 della L.R. 20/06;

f) **acque meteoriche di prima pioggia (AMPP):** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;

g) **acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

h) **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; di norma si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, olii, residui alimentari o sostanze similari nell'ambito domestico;

i) **acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche:** acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06, in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7; il regolamento regionale D.P.G.R. 46/R/2008 ha individuato nell'allegato 2 le categorie produttive assimilate a domestiche;

j) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;

k) **acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;

l) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

m) **Autorità di Ambito Territoriale Ottimale(AATO)** : l'autorità costituita per la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) di cui alla L.R. 27 luglio 1995, n. 81, nella fattispecie l'Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno";

n) **D.Lgs. 152/06**: Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Per quanto disposto alla parte III ed in particolare alla sez. II (Tutela delle Acque dall'Inquinamento);

o) **fognatura mista**: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;

p) **scaricatori di piena**: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;

q) **fognatura pubblica**: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;

r) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;

s) **Gestore Unico**: è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'Ambito Ottimale (ACQUE S.p.A.), convenzionato con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Basso Valdarno" giusta deliberazione di affidamento del servizio dell'Assemblea Consortile n. 21 del 21/12/2001;

t) **Gestori Diversi:** sono i Gestori degli impianti di depurazione (e di reti fognarie di adduzione) di reflui urbani di natura mista a prevalenza industriale convenzionati con i Comuni ove sono ubicati gli impianti;

u) **impianto di pretrattamento:** impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;

v) **impianto di depurazione:** ogni struttura tecnologica che dia luogo ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato mediante la rete fognaria, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici;

w) **L.R. 20/06:** Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) parzialmente modificata e integrata dalla L.R. n. 28/2010;

x) **Regolamento regionale:** regolamento regionale n.46/R dell' 08/09/2008 di attuazione della legge regionale n. 20/2006 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08/09/2008;

y) **scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

z) **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.lgs. 152/2006;

aa) **stabilimento industriale** (o semplicemente stabilimento): tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, parte III, del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

bb) **valori limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di

materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente ;

cc) **rete fognaria**: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane fino al recapito finale; sulla base della tipologia e della funzione si possono distinguere in:

- **collettori**: condutture costituenti l'ossatura principale della rete; raccolgono le acque provenienti dagli adduttori condottandole al recapito finale;

- **adduttori**: condutture al servizio di zone limitate in cui confluiscono le derivazioni;

- **derivazioni o fognoli di allacciamento**: condutture che raccolgono le acque provenienti da impianti di fognatura privati;

- **raccordi**: tubazioni che collegano le caditoie stradali o di aree pubbliche direttamente ai collettori, ovvero agli adduttori;

dd) **collettore fognario industriale**: conduttura che raccoglie acque nere prevalentemente di origine e caratteristiche qualitative industriali;

ee) **collettore fognario domestico**: conduttura che raccoglie acque nere prevalentemente di origine e caratteristiche qualitative domestiche;

ff) **pozzetto di ispezione**: manufatto idoneo per il controllo qualitativo e per il prelievo di campioni delle acque di scarico o delle acque meteoriche, posto a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo recettore in genere;

gg) **titolare dello scarico**: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti domestici e/o produttivi;

hh) **fabbricati esistenti**: gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano attivato lo scarico, ovvero siano stati realizzati lavori per cui è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia o presentata denuncia di inizio attività per nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria;

ii) **acquedotto industriale**: impianto per l'emungimento e la distribuzione dell'acqua di falda, alimentato da due o più pozzi comuni, la cui gestione è affidata ad una società terza di tipo non produttivo;

ll) **acquedotto condominiale:** impianto per l'emungimento e la distribuzione dell'acqua di falda, alimentato da uno o più pozzi comuni, la cui gestione è affidata ad uno degli insediamenti produttivi.

2. Per ogni altro termine non compreso nel presente elenco, si rimanda alle definizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale.

Art. 3

Competenze dei Gestori Diversi

1. Fatte salve le competenze derivanti dalla normativa vigente, al Consorzio Cuoio-Depur s.p.a. è demandata, tramite atto di convenzione stipulato con le amministrazioni comunali competenti per territorio, cui è subentrata l'Autorità di Ambito ai sensi della L.R. 61/2008, la gestione del servizio pubblico di depurazione delle acque urbane, a prevalenza industriale, confluite nell'impianto centralizzato in loc. S. Romano del Comune di S. Miniato e lo smaltimento e/o recupero dei fanghi di depurazione prodotti. L'Autorità di Ambito nell'atto di convenzione stipulato con il G. del S.I.I. stabilisce di continuare ad utilizzare gli impianti misti, a prevalenza industriale, per la depurazione degli scarichi domestici e per gli scarichi industriali non associati al consorzio Cuoio Depur ivi confluiti. Tale servizio è opportunamente convenzionato con il G. S.I.I.

2. Al Consorzio competono, in modo particolare, le seguenti funzioni:

a) la manutenzione, il rinnovo, l'ammodernamento e completamento dei sistemi di depurazione, terminali della pubblica fognatura, ai fini del costante adeguamento dello scarico finale alle richieste della normativa in vigore;

b) la progettazione e pianificazione degli impianti, degli investimenti, degli ammortamenti e delle entrate finanziarie connesse, attraverso la riscossione delle tariffe interne, di cui all'art. 36 per gli scarichi industriali dell'impresa associate al Consorzio e delle tariffe stabilite dall'A.A.T.O. n°2 per il servizio di depurazione e fognatura, qualora effettuato, degli scarichi domestici, degli scarichi industriali non associati al consorzio e degli scarichi industriali assimilabili agli scarichi domestici.

c) la predisposizione delle norme regolamentari, delle prescrizioni e dei valori limite quali-quantitativi per l'accettabilità degli scarichi e delle immissioni in pubblica fognatura;

d) il rilascio dei nulla-osta per i nuovi insediamenti e dei pareri per le autorizzazioni allo scarico in fognatura e per l'estensione delle reti comunali di fognatura allacciate ai collettori

principali; il parere tecnico di accettabilità dello scarico formulato dovrà contenere la quantità di metri cubi annui accettati, la categoria di scarico e i limiti qualitativi, i tempi e le modalità previste per l'adempimento delle eventuali prescrizioni tecniche specifiche.

e) il controllo della funzionalità degli impianti di depurazione e del collettore fognario industriale, nonché il controllo degli scarichi industriali.

Art. 4

Proprietà delle opere di fognatura e depurazione

1. Sono di proprietà pubblica, anche se realizzati da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti la rete delle fognature nere industriali.

2. Gli impianti di depurazione, anche se realizzati dal Consorzio divengono di proprietà pubblica al termine dei relativi ammortamenti o comunque al momento della scadenza o dell'interruzione della convenzione per il servizio pubblico di depurazione, fatte salve le opere residue da ammortizzare,

3. Per tutta la durata della concessione il Consorzio, quale soggetto incaricato della gestione del servizio, utilizzerà in forma gratuita quelle parti dell'impianto già di proprietà pubblica e la fognatura comunale realizzata per collegare all'impianto stesso gli insediamenti produttivi da cui provengono le acque di scarico da depurare.

*

Art. 5

Classificazione degli scarichi

1. Agli effetti del presente regolamento gli scarichi si distinguono in industriali, domestici e meteorici.

2. Per **scarico industriale** si intende lo scarico costituito da acque reflue provenienti da un insediamento produttivo, cioè da uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni o attività commerciali..

3. Per **scarico domestico** si intende lo scarico costituito da acque reflue domestiche provenienti da un insediamento di tipo residenziale o dove si svolgono attività di servizi, cioè da uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui al comma precedente, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, secondo i criteri di assimilabilità previsti dall'art 101, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e dalla specifica normativa regionale .

4. Lo **scarico di acque meteoriche** è costituito da acque pluviali provenienti da tetti, piazzali, strade ed altre aree scoperte impermeabili, convogliate tramite condotta al recapito finale; possono essere individuate diverse tipologie di scarico in relazione alle caratteristiche delle acque meteoriche, come individuate e definite all'art.2, che lo vanno a costituire. Lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia contaminate, come definito e disposto da norma regionale, è sottoposto ad autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dall'Autorità di Ambito;

5. Il **trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione**, come disciplinato in dettaglio all'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 20/2006, è possibile in presenza di tecnologie e capacità residue adeguate in subordine al trattamento dei reflui fognari provenienti dalle aree, dagli edifici e dagli stabilimenti allacciati e segue le forme autorizzative o di comunicazione previste dalla norma nazionale e regionale e le specifiche norme regolamentari approvate dal CDA del Consorzio Cuoio Depur, con deliberazione del 18/03/2004

Art. 6

Obblighi, prescrizioni e divieti al recapito

1. Tutti gli insediamenti sia domestici che produttivi hanno l'obbligo di allacciare i propri scarichi alla fognatura qualora abbiano un lato prospiciente ad aree di circolazione pubblica (via, piazza, ecc.) servite da impianto fognario, ovvero a traversa privata che si immette nella predetta area, e che tale lato non disti più di 50 metri dall'edificio principale.

2. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione pubblico a cui è collegata la fognatura.

3. Per gli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento è subordinata alla verifica da parte del Consorzio della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

4. Le acque usate provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e da scarichi domestici, sono sempre ammesse nella pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo 3.

5. E' comunque vietata l'immissione in fognatura di scarichi di qualsiasi natura che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti per le utenze industriali, così come individuati dalle norme e tabelle del presente regolamento ovvero nello specifico atto autorizzativo.

6. E' inoltre vietata l'immissione di sostanze che possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze radioattive e comunque che, per qualità e quantità, possono danneggiare ed ostruire le condutture ed essere dannose e non compatibili per l'impianto di depurazione.

7. Gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura e che risultano utenti dell'impianto di depurazione, hanno l'obbligo di partecipare al consorzio di gestione acquistando un numero di azioni proporzionale alla quantità di scarico autorizzata dall'A.A.T.O. n°2 e di mantenere tale rapporto associativo per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico.

8. L'utente socio del consorzio si obbliga a convogliare gli scarichi del proprio insediamento produttivo solo ed esclusivamente nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio Cuio Depur. Gli scarichi di cui sopra dovranno essere effettuati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, ottemperando alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, alle disposizioni specifiche eventualmente impartite dal consorzio e dalle autorità competenti. La violazione degli obblighi di cui sopra, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative,

comporterà per l'utente responsabilità anche civilistica nei confronti del consorzio.

9. L'utente socio si obbliga altresì, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 5 del contratto per l'uso del sistema di depurazione, a concorrere senza riserva alcuna alla provvista in denaro necessaria al pagamento delle rate di ammortamento degli investimenti per la costruzione degli impianti e successivi ampliamenti ed adeguamenti, nonché al pagamento del canone di utenza, secondo le modalità ed i termini impartiti dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sulla base della tariffa stabilita da tale organo. La violazione degli obblighi di cui sopra, costituendo grave inadempimento, determina l'esclusione da socio dell'utente con la conseguente interruzione del servizio di depurazione, nonché la revoca del parere positivo di accettabilità, di cui all'art. 15, comma 6, formulato a favore dell'utente per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico.

10. Il Consorzio può consentire, agli insediamenti industriali con caratteristiche qualitative dello scarico, prima di qualsiasi pretrattamento, paragonabili a quelle dello scarico di attività domestiche, di divenire utenti dell'impianto senza l'obbligo di partecipare al Consorzio. In questi casi per il servizio effettuato viene applicata la tariffa stabilita dall'A.A.T.O. n°2 ,per gli insediamenti industriali.

11. Tutti gli insediamenti industriali utenti dell'impianto sono tenuti a stipulare con il Consorzio Cuoio Depur apposito contratto d'uso dell'impianto di depurazione.

*

CAPO 3 - CRITERI DI AMMISSIBILITA', CONTROLLO E MONITORAGGIO
DEGLI SCARICHI

Art. 7

Criteria di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei Regolamenti di accettabilità fissati dal Gestore Unico e dai Gestori Diversi e non necessitano di autorizzazione. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui urbani a prevalenza industriale gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità dei Gestori.

2. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità di Ambito e fissati dal presente regolamento, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, comma 1 e 2 del suddetto D. Lgs 152/06.

3. In assenza di diverse determinazioni emanate dalla Regione e/o adottate nei Regolamenti o in base ai pareri rilasciati dal Gestore Unico o dai Gestori Diversi, valgono i limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria e, nel caso di stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 si applicano le specifiche disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, e le norme regolamentari contenute nell'art.9 del presente regolamento.

4. Le AMC così come individuate nel regolamento di cui all'art.13, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008), devono essere autorizzate.

5. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima; b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente; c) comunicazione

preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.

6. E' vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.

7. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:

a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento regionale di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/06;

b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).

8. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni: a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima; b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione; c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.

9. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 di cui all'art. 8 della L.R. 20/06, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione, previo parere del gestore del servizio idrico di fognatura e depurazione e nel rispetto delle disposizioni relativamente al trattamento così come individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008), quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/06 (D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5). Al momento del rinnovo o di richiesta di autorizzazione e comunque nei termini previsti alla L.R. 20/2006, successivamente modificata con L.R. 208/2010, è fatto obbligo al richiedente di presentare il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti così come disciplinato dal regolamento regionale D.P.G.R. 46/R/2008 e relativo allegato 5.

Art. 8

Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche

1. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue così come definite ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06, nonché quelle definite ai sensi del Regolamento regionale e riportate, assieme al modello per l'istanza di assimilazione, all'Allegato n.1 del regolamento in materia di scarichi emanato dall' ATO n2. Le acque reflue assimilate alle domestiche non necessitano di autorizzazione e pertanto sono ammesse in pubblica fognatura, nel rispetto del regolamento di accettabilità del Gestore.

2. Gli utenti i cui scarichi in pubblica fognatura risultino, ai sensi del Regolamento regionale, sicuramente assimilati ad acque reflue domestiche senza alcuna condizione vincolante di cui alla colonna C della tabella 1 Allegato 1 del Regolamento regionale, non sono tenuti a presentare istanza di assimilazione.

Art. 9

Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere così come disciplinato all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006.

2. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06 , le autorizzazioni rilasciate dall'A.A.T.O. stabiliscono la quantità massima della sostanza in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante in conformità a quanto indicato nella stessa tabella.

3. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento a piè di fabbrica. L'Autorità di Ambito può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art. 10

Scarico di acque bianche e assimilate

1. E' vietato lo scarico nella fognatura nera di acque bianche meteoriche non contaminate raccolte su tetti, terrazze, altri manufatti ed aree private di insediamenti domestici
2. Per il loro smaltimento devono essere previsti idonei sistemi di allontanamento aventi le caratteristiche indicate nel titolo 3.
3. Per gli insediamenti produttivi che si allacciano alla fognatura dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è vietato lo scarico in fognatura nera di acque piovane non contaminate raccolte su tetti, terrazze ed altri manufatti ed aree impermeabili. Gli insediamenti esistenti devono adeguarsi a tale prescrizione nel caso di interventi di ristrutturazione e comunque nei termini previsti dall'art 46 e comunque nei termini individuati nelle prescrizioni dei nulla osta e dell'atto autorizzativo.

Art. 11

Regimazione delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono attenersi alle disposizioni emanate dagli enti competenti ai sensi dell'art 113 del decreto legislativo 152/06 e comunque devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune aree dell'insediamento, l'Autorità di Ambito sentito il parere del Consorzio, autorizza l'immissione di queste nella rete delle acque nere imponendo specifiche prescrizioni.
4. I silos, cisterne e contenitori di acidi, di prodotti chimici in genere, debbono essere dotati di apposito sistema di sicurezza atto ad evitare sversamenti anche accidentali sui piazzali, con conseguente immissione non controllata delle sopraccitate sostanze nella fognatura bianca o nel collettore fognario domestico.
5. I depositi di immondizie, di rifiuti industriali, di materie putrescibili, dovranno essere contenuti in piccole aree circondate da apposito muretto di contenimento, con pavimentazione

impermeabile e relativa tettoia. Al fine di evitare l'immissione nella fognatura bianca o mista-civile di acqua proveniente dal percolato di rifiuti, dette aree dovranno essere allacciate alla fognatura nera con immissione nella stessa prima della griglia fissa.

Art. 12

Rilevazione dei consumi idrici e controllo degli scarichi

1. Tutti gli insediamenti domestici ed industriali che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico o di allacciamento alla fognatura.
2. Gli utenti della fognatura hanno l'obbligo di installare (fatta salva l'ottemperanza di norme più restrittive), a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo strumenti di misura idonei. Tali strumenti devono essere sigillati a cura dell'ente di gestione, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività, per effettuare controlli sull'approvvigionamento idrico
3. Tutti gli utenti dell'impianto di depurazione, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportano scarichi nella fognatura nera, possono chiedere al Consorzio di accertare e quantificare tali usi.
4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione devono darne immediata comunicazione scritta all'Autorità di Ambito ed all'Ente di gestione.
5. Il Consorzio, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 128, comma 2, e all'articolo 165 del D.Lgs. 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo, anche ai fini di una equa tariffazione del servizio. Il Consorzio può pertanto effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento della qualità e quantità dello scarico, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
6. L'Autorità di Ambito si riserva di svolgere un ruolo di coordinamento tra ARPAT e Gestori nella predisposizione dei programmi di controllo, anche tramite la definizione di apposite linee di indirizzo. L'Autorità di Ambito può effettuare, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., del Gestore unico e dei Gestori Diversi, tutte le ispezioni ritenute necessarie per

l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

7. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. 152/06, tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del Regolamento Regionale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto per la misurazione. Il campionamento degli scarichi, si intende effettuato a monte del punto di immissione in pubblica fognatura nell'apposito pozzetto di ispezione.

8. Nei casi in cui il titolare dello scarico abbia provveduto ad autocertificare l'assimilabilità dei propri reflui ad acque domestiche, gli incaricati del Consorzio potranno effettuare campionamenti e controlli sulla rete fognaria al fine di verificare l'effettiva veridicità di quanto autocertificato.

9. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. 152/06, l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità di Ambito, del Gestore o dei Gestori Diversi, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 13

Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate

1. Gli scarichi di acque reflue industriali superiori a 100 AE sono obbligati ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e a conservare per due anni le registrazioni od in alternativa, nel caso di motivate e accertate difficoltà tecniche di installazione dello strumento di misura allo scarico, su valutazione del Consorzio, devono produrre una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri delle acque utilizzate e comunque prelevate ed indicare il coefficiente medio di afflusso in pubblica fognatura.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti ad installare laddove possibile idoneo strumento di registrazione delle portate dello scarico ovvero, nel caso di accertate difficoltà tecniche per tale installazione, indicare il coefficiente medio di afflusso in fognatura rispetto alle misure relative alle portate prelevate. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi di scarico autorizzati sono confrontati con i quantitativi di scarico misurati, e con le letture del misuratore di utenza presente.

3. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento totalmente o parzialmente alternative al pubblico acquedotto, i titolari devono dotarsi di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Le modalità e le specifiche relative all'installazione sono riportate nel Titolo 2 del presente Regolamento. I quantitativi di scarico autorizzati sono confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi prelevati e con i quantitativi di scarico misurati.

4. La manutenzione dei misuratori dello scarico deve essere effettuata a spese degli utenti i quali sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Consorzio Cuoio Depur Spa malfunzionamenti, guasti o blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.

TITOLO 2 - NORME PER L'ACCETTABILITÀ' DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

CAPO 1 - REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 14

Finalità

1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi dell'art. 107, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 152/06, l'accettabilità nella pubblica fognatura degli scarichi costituiti da acque reflue industriali addotti all'impianto di depurazione centralizzato di San Romano, definendo tipi e regimi di scarico degli affluenti ammissibili in funzione del rispetto, da parte del depuratore in parola, dei limiti di cui all'Allegato 5 del richiamato Decreto e delle norme specifiche emanate dalle competenti autorità, definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per gli allacciamenti alla rete fognaria, nonché disciplina le norme tecniche per l'approvvigionamento idrico e lo scarico in fognatura e stabilisce le modalità di controllo e monitoraggio degli scarichi.

Art. 15

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per gli allacciamenti degli insediamenti industriali

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.5, comma 2 della L.R. 20/06, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di competenza dell'Autorità di Ambito.

2. L'Autorità esercita tale competenza in base alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 20/06, , dalla normativa statale afferente alla generale disciplina delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, dal Regolamento Regionale e dal presente Regolamento.

3. Tale competenza è esercitata dall'Autorità di Ambito attraverso forme di collaborazione tecnica ed amministrativa con i Comuni, l'ARPAT, il Gestore Unico e i Gestori Diversi, così come previsto nella L.R. 20/06 e nel Regolamento Regionale, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

4. L'autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 2 , del D.Lgs. 152/06. Le autorizzazioni sono valide per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del citato D.Lgs 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data della scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

5. Gli scarichi nella pubblica fognatura degli insediamenti che danno origine ad uno scarico industriale, come definito dall'art. 5, sono ammissibili quando sono conformi ai limiti di accettabilità stabiliti per le diverse categorie nella Tabella 1 riportata all'art. 20 del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni emanate dal Consorzio e dagli Enti o Autorità competenti in materia . Inoltre, in sede di progettazione o di modifiche degli insediamenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche e normative previste dal presente regolamento.

6. L'A.A.T.O. n° 2 rilascia l'autorizzazione allo scarico su parere vincolante emesso dal gestore dell'impianto di depurazione centralizzato e, qualora diverso, dal gestore della fognatura, che nel rilascio del suddetto parere dovrà tenere conto, tra le altre cose, sia della conformità al presente regolamento, sia della compatibilità qualitativa e quantitativa dello scarico con la capacità depurativa dell'impianto stesso. Nel caso degli utenti industriali soci del consorzio, il parere favorevole è vincolato altresì al regolare pagamento da parte dell'utente del canone del servizio e delle provviste in denaro di cui all'art. 6, comma 9, del presente regolamento.

7. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione della fognatura o dell'impianto di depurazione.

8. L'ente gestore del servizio di fognatura provvederà alla verifica di conformità dell'allacciamento alla pubblica fognatura a quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento ed alle eventuali ulteriori prescrizioni emanate dagli enti competenti.

Art. 16

Domanda di autorizzazione allo scarico

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, in bollo, salvo diversa disciplina regionale, dovrà essere presentata al comune (SUAP) di residenza sulla base del modello appositamente predisposto dalla Autorità di Ambito. La domanda di nuova autorizzazione e tutti gli allegati dovranno essere presentati in quattro copie. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni e le competenze stabilite dal D.P.R. 447/98 e successive modifiche, che disciplina le procedure autorizzative per gli impianti produttivi di beni e servizi e il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. Si rimanda al Regolamento per l'esercizio delle competenze autorizzative dell'Autorità di Ambito in merito alle procedure istruttorie previste nel dettaglio e alla modulistica ..

3. Ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D. Lgs. 152/06 l'Autorità di Ambito provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda ad emettere l'atto autorizzativo..

4. Tutte le richieste devono essere presentate secondo le procedure previste nel Titolo III del Regolamento dell'A.A.T.O. n° 2 , ricorrendo agli appositi moduli predisposti, completi di tutta la documentazione tecnica e illustrativa necessaria, per tipologia di richiesta. Tali moduli sono riportati all'allegato n°2 del Regolamento generale dell'Autorità di Ambito (Modulistica per richiesta di: Nuova autorizzazione, Rinnovo dell'autorizzazione, Variazioni dell'autorizzazione e documentazione tecnica e illustrativa a corredo delle pratiche).

5. Nella domanda di autorizzazione allo scarico devono comunque essere chiaramente indicati:

- generalità e indirizzo del titolare o del legale rappresentante della ditta;
 - ragione sociale;
 - tipo di lavorazione;
 - comune , via e numero civico in cui viene esercitata l'attività lavorativa;
 - denominazione della via, nella cui fognatura si intende effettuare lo scarico;
 - caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi terminali;
 - fonte di approvvigionamento dell'acqua;
- nulla osta rilasciato dal Consorzio attestante il rispetto di quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

6. Le tipologie di richiesta di autorizzazione da parte dell'utente possono essere distinte

secondo la classificazione riportata all' art. 14 del regolamento dell'A.A.T.O. n°2 :

- a) nuove autorizzazioni;
- b) autorizzazioni in rinnovo;
- c) variazioni dell'atto autorizzativo in corso.

7. Tutte le nuove autorizzazioni necessitano del parere A.R.P.A.T., del parere vincolante di accettabilità del Gestore della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché di tutta la documentazione tecnica così come previsto nell'Allegato n.2 del regolamento generale dell'A.A.T.O. n°2. Per le autorizzazioni in rinnovo e per quelle in corso di variazione è necessario solamente il parere di accettabilità del gestore della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione.

8. Poiché il presente regolamento prevede idonee e specifiche categorie di scarico rappresentanti i cicli produttivi per tipologia di attività, le variazioni in aumento dello scarico che non vanno a modificare l'appartenenza a tale categoria, danno luogo a nuova autorizzazione ma non necessitano, se non espressamente richiesto dall'Autorità di Ambito, di parere A.R.P.A.T..

Art. 17

Validità ,variazioni e revoca dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico ha validità per quattro anni; un anno prima della scadenza e comunque nei tempi previsti dalla normativa, deve essere richiesto il rinnovo.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante ne assume gli obblighi e i diritti conseguenti. L'autorizzazione decade di diritto nel caso di cessazione dell'attività a seguito dell'avvenuta comunicazione all'autorità competente.

3. Qualora nell'attività produttiva si verificano modifiche quantitative dello scarico e delle caratteristiche qualitative dello stesso, tali da determinare il cambiamento della categoria produttiva di appartenenza e comunque dei limiti di accettabilità in fognatura, deve essere richiesto tempestivamente il rilascio di nuova autorizzazione.

4. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dell'autorizzazione a favore ed a carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di comunicazione immediata della variazione all'A.A.T.O. n°2 e al gestore del servizio di depurazione. In caso di cessione o di trasformazione per qualsiasi causa della forma sociale

dell'azienda, deve essere presentata domanda scritta di rinnovo dell'autorizzazione, specificando nella richiesta di nulla osta al Consorzio Cuoio Depur:

- a) nuova ragione sociale dell'azienda;
- b) generalità e indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
- c) dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnano modifiche dell'attività produttiva come specificato nel comma 3;
- d) dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare comprese le eventuali quote di partecipazione al consorzio di gestione ed i costi di depurazione maturati;
- e) dichiarazione di cessazione della attività precedente nel caso di subentro.

5. Qualora, ai casi sopra descritti, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, la domanda di subentro e rinnovo deve essere formulata con le modalità per il rilascio di nuove autorizzazioni.

6. E' fatto obbligo all'attività produttive che si trasferiscono in un nuovo opificio industriale, ovvero per quelle soggette a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche diverse, deve essere data comunicazione del trasferimento all'autorità competente accompagnata dagli elaborati tecnici previsti per le variazioni dell'autorizzazione.

7. Il gestore può sospendere il servizio di depurazione all'utente industriale, con richiesta all'A.A.T.O di sospensione e/o revoca immediata della autorizzazione allo scarico, nei casi previsti dalla normativa in vigore e qualora venga accertata una grave inadempienza alle prescrizioni regolamentari, in particolare, nel caso di utenti industriali soci del Consorzio, quando si verificano:

- a) mancanza di rispetto dei limiti di accettabilità.
- b) non osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico o di quelle eventualmente emanate successivamente al rilascio dell'atto autorizzativo;
- c) presenza di by-pass o comunque di tubazioni che a monte del contatore derivino parte delle acque sollevate dal pozzo o presenza di by-pass del sistema di misurazione e campionamento dello scarico finale.
- d) manomissioni degli strumenti di misurazione e controllo dell'acqua prelevata e scaricata, ripetuti ritardi o errori nella comunicazione mensile dell'acqua prelevata;

e) inadeguata manutenzione degli strumenti di misurazione dell'acqua, degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;

f) morosità nel pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione di tale entità da determinare l'esclusione da socio del consorzio;

g) perdita dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento.

8. L'Autorità di Ambito, ricevuta la segnalazione delle inadempienze dell'utente, con l'annullamento da parte del gestore del parere favorevole di accettabilità dello scarico in fognatura e del contratto d'uso dell'impianto di depurazione stipulato con l'utente, entro il termine di 15 giorni, provvederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione allo scarico, impartendo le necessarie direttive agli organi competenti per l'immediata ed effettiva cessazione degli scarichi..

9. La richiesta di nuova autorizzazione a seguito di revoca per le motivazioni di cui al punto 7, deve essere corredata dagli allegati tecnici necessari per documentare la rimozione dell'inadempienza riscontrata.

Art. 18

Controlli e verifiche

1. Il Consorzio, gestore del servizio pubblico di fognatura e depurazione, può effettuare i necessari controlli ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari e di quelle contenute nei provvedimenti autorizzatori, nonché in generale per il controllo delle disposizioni di legge.

2. Il personale del Consorzio è autorizzato ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi utenti dell'impianto di depurazione tutte le ispezioni che riterrà necessarie per:

a) l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi inquinanti;

b) la verifica della rete di fognatura interna ed esterna fino all'allacciamento alla pubblica fognatura, il controllo del funzionamento degli strumenti di misurazione delle acque prelevate e scaricate;

c) la verifica del corretto funzionamento delle griglie e degli eventuali pretrattamenti, lo stato dei pozzetti di ispezione e delle sigillature, nonché della perfetta tenuta dei fognoli di allacciamento.

3. Il Consorzio anche ai fini della determinazione tariffaria, si riserva l'effettuazione di

controlli specifici e generalizzati atti a confrontare l'entità dei prelievi con i volumi di acqua scaricati. A tal fine chiunque si approvvigioni in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, compreso la raccolta di acque meteoriche, dovrà installare appositi strumenti per la misura delle acque prelevate, ai sensi dell'art. 12 e 26, e dovrà provvedere alla corretta installazione e manutenzione degli stessi secondo le modalità e le prescrizioni tecniche stabilite nel presente regolamento.

4. Laddove si registrino anomalie nel rapporto entrata-uscita delle acque utilizzate, ovvero variazioni transitorie o permanenti del coefficiente di utilizzazione delle acque, i titolari degli insediamenti interessati sono tenuti a fornire all'ente gestore del servizio di depurazione tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari ad individuare le cause di tali fenomeni.

*

CAPO 2 - LIMITI E DIVIETI

Art. 19

Categorie produttive

1. Tenuto conto della varietà delle tipologie produttive esistenti, utenti dell'impianto di depurazione e associate al Consorzio, dell'incidenza e della differenziazione qualitativa e quantitativa dei relativi affluenti, gli scarichi degli insediamenti produttivi sono suddivisi in categorie di appartenenza. Tali categorie sono state individuate, con finalità puramente applicative, in base agli elementi più significativi del ciclo produttivo realmente svolto e rappresentano estrapolazioni tipologiche per definirne i limiti tabellari corrispondenti. Gli insediamenti industriali che non si identificano in nessuna delle categorie riportate al comma 2 saranno disciplinati in maniera specifica ai fini della definizione dei relativi valori limite per l'accettabilità in fognatura.

2. Le categorie previste sono le seguenti:

Cat. A: scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività che effettuano concia minerale a ciclo completo, con produzione di pellami conciati al cromo;

- Cat. B: scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo completo con sistema di concia organica al vegetale;
- Cat. B1: scarichi assimilabili allo scarico di attività conciarie a ciclo completo che effettuano concia mista o altri tipi di concia diversi da quelli di categoria A e B;
- Cat. C: scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie che utilizzano come materia prima il pellame "Wet-blue";
- Cat. C1: scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo completo con produzione di pelli con pelo;
- Cat. C2: scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo incompleto con sistema di concia al vegetale;
- Cat. C3: scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie a ciclo completo esclusa la fase di calcinaio;
- Cat. D1: scarichi assimilabili allo scarico derivante da aziende che esercitano esclusivamente operazioni di riviera;
- Cat. D2: scarichi assimilabili allo scarico derivante da attività conciarie limitate alla produzione di pelli "Wet-blue";
- Cat. E: scarichi derivanti da attività conciarie limitate alle fasi di rifinizione;
- Cat. F: scarichi derivanti da attività conciarie C/T limitate alle fasi di spaccatura e scarnatura in trippa;
- Cat. F1: scarichi derivanti da attività conciarie C/T limitati alle fasi di pressatura pellami, spaccatura in "Wet-blue" e "Wet-White";
- Cat. F2: scarichi derivanti da attività conciarie C/T limitati alle fasi di sottovuoto, piastre e messa a vento;
- Cat. G: scarichi derivanti da attività paraconciarie per il trattamento di sottoprodotti e scarti di lavorazione e da attività produttive diverse da quelle sopra elencate, che danno origine a scarichi industriali, così come definiti dall'art 5.
- Cat. H: scarichi costituiti da percolato proveniente da discariche già presenti ed autorizzate sul territorio.
- Cat. I: scarichi derivanti da attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti chimici in generale

3. A motivo della natura prettamente meccanica delle operazioni da cui scaturiscono, gli scarichi di cui alle **cat. F, F1, F2**, ai fini del controllo, fanno riferimento esclusivo ai limiti tabellari riportati nell'art. 20 previsti per gli scarichi degli insediamenti dai quali provengono

gli ordini di lavorazione.

4. Gli scarichi di cui alla **cat. E** possono essere sottoposti a particolari prescrizioni in sede di autorizzazione in ordine ai cicli di lavorazione, alla natura delle tecnologie e dei prodotti impiegati, tenendo conto degli studi effettuati sulle suddette problematiche.

5. I limiti relativi agli scarichi di cui alla **cat. G**, stante la loro eterogeneità, vengono definiti per ogni tipo di azienda in sede di autorizzazione, tenuto conto del volume e della qualità di ciascun scarico, nonché dell'influenza dello stesso sul processo di depurazione. A tal fine i fognoli di allacciamento alla fognatura comunale degli scarichi di cui alla **cat. G** devono obbligatoriamente dotarsi, prima del punto di immissione nella pubblica fognatura, di un misuratore di portata e di un campionatore automatico in continuo dello scarico, salvo diverse disposizioni dell'autorità competente⁶. Il gestore, in relazione al tipo di fognatura in cui scarica l'utente industriale e in relazione alla natura dello scarico, può individuare nel proprio nulla osta all'atto autorizzativo valori limite diversi da quelli della tab.1 dell'art.20 e da quelli dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e- limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della tabella 5 dell'allegato 5 - alla tabella 3 dello stesso D.Lgs. 152/06. Il gestore dell'impianto finale di trattamento che individua limiti diversi si impegna a verificare, con mezzi idonei, l'effettivo rispetto dei medesimi limiti.

7. In assenza di diverse determinazioni emanate dalla Regione e/o adottate dal Gestore, valgono i limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria e, nel caso di insediamenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose, i limiti di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06.

Art. 20

Limiti di accettabilità per le diverse categorie

1. I limiti tabellari indicati nel presente regolamento si pongono prioritariamente l'obiettivo di conseguire un'ottimale gestione dell'impianto di depurazione centralizzato, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa. I valori limite sono stati definiti in relazione alla capacità depurativa e alla reale efficienza dell'impianto centralizzato realizzato e tenendo conto degli standard qualitativi delle diverse tipologie di scarichi industriali utenti. Tali limiti potranno essere rivisti e adeguati sia alla luce dei suddetti obiettivi, sia per mutate condizioni del sistema integrato di fognatura e depurazione o del tessuto urbano ed industriale, sia per nuove disposizioni legislative.

2. Secondo quanto disposto dalla vigente normativa i limiti di accettabilità del presente regolamento non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

3. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, sentito il parere degli organi tecnici preposti, ha facoltà di integrare le prescrizioni ed i limiti contenuti nel regolamento con disposizioni ed accorgimenti di volta in volta ritenuti idonei, tenuto conto delle diverse tipologie aziendali.

4. Per gli insediamenti produttivi i cui scarichi sono assimilabili alle categorie descritte nell'art. 19 valgono i limiti riportati in tabella 1.

Tabella 1. Limiti di accettabilità per categoria di attività produttive

	A	B	B1	C	C1	C2	C3	D1	D2	E	H	I
PH	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13
Materiali grossolani	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Solidi sedimentabili (ml/l)	400	500	500	300	400	300	300	500	400	400	400	500
Solidi sospesi (mg/l)	7.000	12.000	9.000	2.000	4.000	3.000	3.000	13.000	12.000	10.000	4.000	10.000
COD (sed. 2h pH 7)(mg/l)	8.000	15.000	12.000	6.000	6.000	10.000	8.000	15.000	14.000	20.000	30.000	20.000
Cromo III (mg/l)	100	25	50	100	100	100	100	25	100	25	20	100
Solfuri (mg/l)	300	500	400	20	10	20	100	600	500	10	100	10
Solfati (mg/l)	2.500	2.300	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500	2.700	2.500
Cloruri (mg/l)	8.000	12.000	10.000	3.000	12.000	2.000	5.000	15.000	15.000	1.500	10.000	5.000
Tensioattivi (mg/l)	70	70	70	40	70	40	40	70	70	50	70	50
Sost. attive BIAS (mg/l)	n.d.	n.d.	n.d.	40	70	40	40	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Azoto ammoniacale (mg/l come NH4)	400	500	500	200	200	200	200	800	800	200	7.000	200

I parametri riportati in tabella 1 sono stati definiti sulla base di indagini e sperimentazioni effettuate sulle effettive capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e sulla valutazione dell'impatto ambientale complessivo verso i recettori fisici acqua, aria e suolo, tenendo conto dei dati rilevati dal capillare monitoraggio degli scarichi industriali, integrati dalle conoscenze tecnico-scientifiche in materia, e valutando effetti delle possibili tecnologie di abbattimento e/o recupero degli inquinanti a piè di fabbrica, consolidate da una esperienza più che decennale.

5. Per i seguenti parametri con esclusivo riferimento ai soli opifici e stabilimenti autorizzati e allacciati alla pubblica fognatura:

- a) alluminio, ferro, b) solfiti
- c) fosforo totale, azoto nitroso e nitrico
- d) grassi e oli animali e vegetali
- e) fenoli totali, con l'esclusione dei clorofenoli
- f) aldeidi

si ritiene di non fissare specifici limiti ed in particolare per i parametri alluminio e ferro la valutazione consiste nell'effetto positivo che tali ioni esercitano nel processo depurativo, in particolare nell'assorbimento e flocculazione dei solidi sospesi. Per quanto riguarda invece gli altri parametri le concentrazioni negli scarichi degli insediamenti produttivi conciari e delle altre categorie riportate, sono tali da consentire, il rispetto dei valori richiesti dalla normativa vigente. I parametri saranno comunque monitorati dal Consorzio Cuoio Depur per garantire il mantenimento della situazione attuale, e il rispetto dei valori limite autorizzati per l'impianto di depurazione, e per valutare la necessità di stabilirne eventuali limitazioni, in relazione a mutate condizioni operative delle lavorazioni conciari che determinassero un aumento dei carichi in ingresso all'impianto.

6. Per tutti i parametri non regolamentati nel presente articolo valgono i limiti di concentrazione stabiliti nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura o limiti diversi stabiliti dall'amministrazione regionale. L'ente gestore del servizio di depurazione, in sede di parere per l'autorizzazione allo scarico, può comunque stabilire limiti diversi, anche meno restrittivi, per questi parametri con l'esclusione dei parametri inderogabili tra quelli riportati nella tab. 5 e degli elementi contenuti nella tab. 3/A dell'allegato n°5 al D. Lgs. 152/06.

7. Qualora l'utilizzo, negli insediamenti produttivi, di particolari prodotti si rivelasse dannoso o comunque in grado di limitare il funzionamento ottimale dell'impianto, il

Consorzio Cuoio Depur potrà emettere prescrizioni restrittive con lo scopo di limitare o vietare completamente l'utilizzo di tali sostanze. Le prescrizioni per quanto possibile, terranno conto della diversa tipologia delle aziende, dei necessari tempi di adeguamento e della capacità tecnologica delle singole aziende.

8. Per le utenze industriali che non appartengono a nessuna delle categorie riportate nell'art.19 e nell'art.20, tab. 1, verranno definiti limiti specifici della particolare tipologia produttiva, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

*

CAPO 3 – NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 21

Prescrizioni generali, canalizzazione delle acque meteoriche e di lavaggio impianti di addolcimento e/o di trattamento acque primarie

1. All'interno dell'opificio industriale, le diverse tipologie di scarico (industriale, domestico e meteorico) dovranno essere inizialmente raccolte e canalizzate separatamente con fognoli distinti. Prima dell'immissione nella pubblica fognatura, al limite di proprietà, dovrà essere realizzato il relativo pozzetto di ispezione ai sensi dell'art. 24.

2. Le acque meteoriche non contaminate non possono essere canalizzate nella fognatura nera ma dovranno confluire separatamente nella rete di raccolta delle acque bianche. Le utenze industriali dovranno pertanto adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, come riportato negli artt. 10 e 11.

3. Nel rispetto delle normative vigenti in materia, i prodotti chimici allo stato liquido o in soluzione dovranno essere stoccati in apposite aree adeguatamente coperte e/o protette e dotate di sistemi atti a contenere gli eventuali sversamenti accidentali per consentirne un adeguato recupero o trattamento per lo smaltimento finale.

Qualora nei piazzali di pertinenza dell'insediamento produttivo fossero realizzati degli stoccaggi di prodotti chimici, tali stoccaggi dovranno, essere dotati di adeguati contenimenti collegati con la fognatura industriale a monte del misuratore di portata dello scarico, a mezzo di apposita tubazione dotata di valvola di sezionamento opportunamente sigillata. Il contenimento deve essere tale da rendere possibile il recupero quantitativo del prodotto fuoriuscito. Qualora tale

operazione non risultasse per qualche motivo praticabile, il titolare dell'insediamento produttivo dovrà richiedere, all'Ufficio Tecnico del Consorzio Cuoio Depur, una specifica autorizzazione indicando la quantità da sversare ed allegando la scheda tecnica del prodotto fuoriuscito. L'Ufficio Tecnico del Consorzio Cuoio Depur, fatte le opportune verifiche, potrà autorizzare tale operazione.

4. Gli scarichi di tipo domestico derivanti dai servizi igienici, bagni, docce, mense ecc, presenti nell'insediamento produttivo, dovranno essere canalizzati tramite apposito fognolo distinto e riuniti alla canalizzazione che raccoglie gli scarichi industriali, a monte dei sistemi di misurazione e/o campionamento, quando previsti dal regolamento, e comunque a monte del pozzetto di ispezione finale. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguare le proprie canalizzazioni entro i termini stabiliti dall'art. 46 del presente regolamento. Resta comunque fissato che nel caso di ristrutturazioni o di lavori che richiedano attività edilizia, da realizzare prima della scadenza del termine per l'adeguamento, tali lavori verranno autorizzati solo se prevedono anche la risistemazioni delle canalizzazioni.

5. Le acque di lavaggio degli impianti di addolcimento e deferizzazione dovranno essere convogliate nella fognatura industriale a monte dei sistemi di misurazione e campionamento. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi entro i termini e con le modalità previste dall'art. 46 del presente regolamento.

6. Il collettamento delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio dei piazzali degli insediamenti industriali all'impianto di depurazione consortile, dovrà essere eseguito tramite appositi sistemi di sfioro delle suddette acque, come realizzato nelle aree conciarie miste di Ponte a Egola, tramite una tubazione di collegamento tra la fognatura per acque meteoriche e quella per le acque reflue urbane di idonea sezione, che consente il collettamento delle prime acque in arrivo (quindi sia di lavaggio che di pioggia) all'impianto di depurazione.

7. Per le zone esclusivamente conciarie (Romaiano 1 e 2), è stata realizzata, una vasca di raccolta con una pompa adeguatamente dimensionata alle portate in arrivo, che consente pertanto il collettamento delle acque di cui al punto 6 all'impianto di depurazione. In collaborazione con il Servizio Locale del Dipartimento A.R.P.A.T. di Pisa, sulla base della piovosità media e delle superfici interessate, è stato stabilito di realizzare una vasca di raccolta di almeno 50 mc, con l'installazione di una pompa in grado di garantire un'aspirazione di 25 mc/ora con una portata massima giornaliera da inviare all'impianto di 120 mc, che garantisce comunque il trattamento delle acque di prima pioggia.

Art. 22

Disciplinare generale di allacciamento alla pubblica fognatura

Caratteristiche tecniche dei fognoli di allacciamento

1. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere realizzati e dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
2. I materiali dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi. Sono vietati tubi in cemento non rivestito.
3. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere senza perdite alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
4. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli non inferiori a 45°.
5. Nessun condotto potrà immettersi direttamente in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono mediante pezzi speciali.
6. I fognoli di raccolta delle diverse tipologie di scarico (acque domestiche, industriali e meteoriche) prima dell'immissione nel recapito finale, ovvero in prossimità del limite di proprietà, devono essere dotati di idoneo pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni.
7. I Nuovi insediamenti produttivi dovranno richiedere il nulla osta per l'allacciamento al collettore fognario industriale mediante un apposito modulo disponibile presso gli uffici tecnici. Nel modulo sono specificate ulteriori norme tecniche e prescrizioni per la realizzazione dell'allaccio alla fognatura industriale e della rete fognaria interna all'insediamento produttivo, la corretta esecuzione dei lavori di allacciamento è condizione necessaria per l'ottenimento del parere positivo di accettabilità dello scarico in fognatura.
8. L'allacciamento delle canalizzazioni delle acque nere alla pubblica fognatura deve essere realizzato dagli utenti secondo le norme tecniche stabilite dal disciplinare generale approvato con deliberazione del consiglio comunale di S. Miniato n°198 in data 15/05/1981, dal regolamento edilizio comunale e dalle eventuali prescrizioni emanate dall'ente gestore del servizio di fognatura, nonché secondo le norme tecniche e prescrizioni previste nel modulo di

richiesta di allaccio di cui al punto 7.

9. Devono comunque essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) la condotta di collegamento (fognolo di allacciamento), fra l'insediamento ed il collettore o adduttore comunale, deve essere costituita da una tubazione in p.v.c. del tipo per fognature stradali (p.v.c. tipo 303);

b) la tubazione deve avere un diametro ≥ 250 mm ed una pendenza $\geq 3\%$;

c) nei tratti esterni al resede dell'edificio, la tubazione deve avere un ricoprimento sulla generatrice superiore $\geq 1,20$ m;

d) la tubazione deve essere allettata in sabbia e il ripristino della pubblica via o della proprietà di terzi deve essere effettuato a regola d'arte; qualora non sia possibile rispettare l'altezza minima del ricoprimento prevista al punto c), la generatrice superiore della tubazione deve essere protetta anche da idoneo massetto in calcestruzzo armato;

e) l'asse della condotta privata, nell'ultimo tratto, deve formare con l'asse della condotta comunale un angolo tale che la percorrenza dei liquami subisca un cambio di direzione inferiore a 90° , inoltre la generatrice inferiore del fognolo di allacciamento nel punto dello scarico deve risultare ad una quota maggiore di quella della generatrice superiore della condotta comunale;

f) in ogni vertice previsto sul tracciato planimetrico del fognolo di allacciamento deve essere inserito un pozzetto per la manutenzione dei tratti di fognatura interessati; i pozzetti dovranno essere comunque realizzati con una frequenza media di un pozzetto ogni 20/30 m.

10. Appena ultimati i lavori di costruzione della canalizzazione di adduzione al collettore fognario comunale, il titolare dello scarico ne darà comunicazione all'ente che gestisce il servizio di fognatura il quale, verificata la regolarità dell'esecuzione e dei permessi ottenuti, rilascerà nulla osta per l'immissione dei liquami nel collettore comunale, propedeutico all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 23

Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete fognaria industriale

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte degli enti di gestione secondo le rispettive competenze, salvo addebitare i costi derivanti agli utenti nei casi previsti dal successivo punto 4.

2. Gli utenti del collettore industriale segnalano al Comune o all'ente gestore le disfunzioni

che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata sono a carico degli utenti che debbono provvedervi a propria cura e spesa, essendo responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque fino al collettore o adduttore comunale. Sono naturalmente a carico degli utenti le operazioni di pulizia dei fognoli di allacciamento fino all'altezza dell'innesto nel collettore o adduttore comunale.

4. Gli utenti sono comunque responsabili degli intasamenti e di ogni altra disfunzione o danno alle infrastrutture ubicate in suolo pubblico, nonché dei danni a terzi, che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

5. E' facoltà del Comune e/o del gestore ordinare agli utenti l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione dei fognoli di allacciamento con l'indicazione di un termine di ultimazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale gli enti provvedono d'ufficio all'esecuzione degli interventi, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.

Art. 24

Pozzetti e griglie

1. Tutti i collettori di allacciamento alla fognatura comunale devono essere dotati, prima del punto di immissione nella pubblica fognatura, ovvero in prossimità del limite di proprietà, di un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni, accessibile e predisposto alla sigillatura che sarà effettuata a cura del gestore dell'impianto di depurazione.

2. Nel caso l'insediamento non sia obbligato ad installare i sistemi di misurazione e controllo di cui all'articolo 25 è fatto obbligo di installare un pozzetto a monte di quello previsto al punto precedente, recante una griglia con interspazi non superiori a 1 cm., disposta con un'inclinazione non inferiore a 20 gradi sulla verticale. La griglia predetta sarà fissata nella normale posizione e non sarà estraibile a discrezione dei titolari degli insediamenti produttivi. Questa potrà essere estratta solo in caso di emergenza, previa comunicazione al gestore dell'impianto di depurazione ed autorizzazione da parte dello stesso.

3. Nessun tipo di scarico può essere convogliato a valle del sistema di misurazione e/o campionamento, se previsto, e comunque a valle del pozzetto di ispezione finale. E' fatto altresì assoluto divieto di installare BY PASS diretti a consentire l'immissione dei liquami in fognatura a

valle dei sistemi di controllo adottati e dei sistemi di grigliatura e misurazione descritti.

4. pozzetti e le apparecchiature citate in questo articolo dovranno essere realizzati secondo lo schema allegato al n° 1. Il Consorzio può prescrivere l'obbligo di installare un sistema di grigliatura automatico autopulente qualora fosse riscontrata, nei reflui industriali scaricati, una elevata concentrazione di solidi sospesi o di altri materiali che possano pregiudicare il corretto funzionamento delle fognature industriali.

Art. 25

Campionatori e misuratori di portata

1. I fognoli di allacciamento alla pubblica fognatura potranno essere dotati, prima del punto di immissione in pubblica fognatura, di uno strumento fisso per la misurazione di portata dello scarico. Il misuratore deve essere predisposto per essere collegato ad un campionatore automatico e continuo dello scarico.

2. I sistemi di misurazione della portata dello scarico sono obbligatori per tutti gli insediamenti produttivi soci del Consorzio. Il sistema dovrà essere realizzato secondo lo schema e le caratteristiche riportate nell'allegato al n°1 . Il Consorzio potrà prescrivere all'insediamento produttivo anche l'installazione in forma definitiva o temporanea, di un campionatore automatico dello scarico.

3. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni del punto 2 nei termini indicati dal Consorzio.

4. Il campionamento degli scarichi delle attività conciarie in pubblica fognatura, per la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 20, è di tipo medio composito, effettuato di norma su 5 giorni lavorativi, e comunque in rapporto al ciclo produttivo. I dati ottenuti sono correlati ai dati di esercizio dell'impianto di depurazione e ai dati rilevati in uscita dai diversi rami di fognatura che alimentano l'impianto. Il campione viene prelevato corredato dai dati di funzionamento del misuratore di portata.

5. Il prelievo del campione da destinare alle analisi di controllo e verifica del carico inquinante complessivo in arrivo all'impianto, può essere effettuato anche a mezzo dei campionatori automatici installati a piè di fabbrica opportunamente programmati. Il campione, non stabilizzato, derivante da questo tipo di prelievo può essere destinato alla determinazione almeno dei seguenti parametri: **pH, C.O.D.(sul filtrato), solidi sospesi,**

cloruri, solfati, solfuri, cromo(III), azoto ammoniacale.

6. L'ente gestore del servizio di depurazione potrà mantenere sotto costante monitoraggio le aziende dotate di campionatore automatico, rilevando i parametri ritenuti necessari per la corretta applicazione delle tariffe di depurazione che devono tenere conto degli indici di qualità degli scarichi, secondo le formule tipo riportate negli artt. 36 e 37.
7. Il Consorzio potrà effettuare campionamenti automatici stabilendo tempi diversi al fine di ottenere il campione più idoneo a determinare la natura e la tipologia degli scarichi. Per gli insediamenti paraconciari appartenenti alla categoria G, il Consorzio, allo scopo di determinare l'effettiva natura degli scarichi e le eventuali variazioni qualitative, ha la facoltà di installare, per un periodo di tempo ritenuto necessario, un duplice sistema di campionamento e monitoraggio degli scarichi.

Art. 26

Approvvigionamento idrico, misura della quantità

1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto la misura della quantità scaricata sarà desunta dalle letture del misuratore di utenza (contatore) installato dal servizio acquedottistico.
2. Come riportato nell'art. 12, ogni sistema di approvvigionamento autonomo di acqua per la lavorazione industriale (compreso eventuali approvvigionamenti di acque piovane) deve essere dotato di idoneo contatore per la misura delle quantità prelevate.
3. Il contatore deve essere installato immediatamente a valle della fonte di approvvigionamento alla minima distanza idonea al corretto funzionamento dello strumento di misura. In pratica l'installazione dovrà essere effettuata immediatamente all'uscita del pozzo, avendo cura di mettere in netta evidenza (canale ispezionabile o tubazioni fuori terra) il tratto di tubazione che va dall'uscita del pozzo al contatore stesso. Dove è necessario installare filtri dissabbiatori o qualsiasi altro tipo di accorgimento sarà obbligo farne espressa richiesta al Consorzio Cuoio Depur che provvederà alla piombatura dell'apparecchio stesso.
4. Nei casi di anomalie di funzionamento (ripetuti guasti del contatore o errate misurazioni) l'ente gestore del servizio di depurazione, può autorizzare installazioni in posizione diversa, ovvero a maggiori distanze dal punto di prelievo (anche a valle dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua di lavorazione). In questi casi il tratto di tubazione dal punto di prelievo dell'acqua fino al contatore deve essere totalmente e facilmente ispezionabile.

5. Il titolare dello scarico è comunque responsabile della manutenzione e del corretto funzionamento degli strumenti di misura delle acque prelevate dalle diverse fonti. L'eventuale mancato funzionamento dovrà essere tempestivamente comunicato al consorzio e all'autorità competente e ripristinata l'efficienza entro tempi tecnici strettamente necessari. Per il periodo di mancato funzionamento dello strumento di misurazione all'utente verrà imputato un prelievo giornaliero convenzionalmente estrapolato dai dati di prelievo medi di periodi immediatamente precedenti e successivi al guasto.

6. Ogni insediamento produttivo associato deve provvedere ad inviare al Consorzio la denuncia dei quantitativi di acqua prelevati mensilmente. La denuncia deve essere inoltrata entro il quinto giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la misura, pena l'applicazione delle sanzioni previste, fino alla revoca del parere di accettabilità nei casi di reiterati ritardi.

7. Ogni qualvolta più aziende si approvvigionano da uno o più pozzi comuni dovrà essere installato un contatore (contatore generale) immediatamente all'uscita del pozzo. Dovranno, inoltre, essere installati contatori sulle tubazioni che, a valle del contatore generale, permettono l'approvvigionamento di acqua alle singole aziende. Le aziende condomine dovranno ottemperare obbligatoriamente a quanto di seguito disposto:

- fra le ditte che si approvvigionano dal medesimo pozzo dovrà essere indicata l'azienda titolare del pozzo;
- tutte le aziende condomine dovranno dichiarare, nell'apposito modulo predisposto dal Consorzio il nominativo dell'azienda titolare del pozzo;
- nell'apposita cartella di registrazione dei consumi le aziende condomine dovranno indicare sia la lettura mensile del contatore generale che del proprio contatore parziale;
- in fase di conguaglio annuale in caso di differenza positiva tra la totalizzazione annuale del contatore generale e la sommatoria delle totalizzazioni dei contatori parziali delle aziende condomine, i metri cubi in eccedenza verranno addebitati proporzionalmente ai consumi annuali dei contatori parziali;
- le ditte sono responsabili in solido ai fini delle violazioni amministrative e penali previste in materia delle normative vigenti.

8. Entro il 15 febbraio di ogni anno ogni utente industriale dovrà comunque presentare al gestore dell'impianto di depurazione ed alle amministrazioni interessate, tramite i modelli predisposti dagli appositi uffici, denuncia della quantità dell'acqua complessivamente prelevata e della quantità e qualità dell'acqua scaricata nell'anno precedente con l'indicazione delle

diverse tipologie di prelievo delle quantità di acqua di lavorazione (acquedotto, fonti autonome come pozzi, acque meteoriche etc.)

9. I contatori, installati e mantenuti in efficienza, come sopra detto, ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano le acque, dovranno essere atti a misurare tutte le acque prelevate, le Ditte che hanno forti consumi di acqua dovranno utilizzare contatori a 5 o 6 cifre, ed installare i predetti contatori in luoghi che permettano un facile accesso ed una facile lettura delle misurazioni effettuate.

10. L'obbligo della installazione del contatore dovrà essere assolto prima del rilascio delle autorizzazioni allo scarico e/o dell'autorizzazione all'esercizio.

11. Qualora sulla tubazione del pozzo si debba derivare una linea a servizio della rete antincendio, tale derivazione deve essere effettuata a valle del contatore. Per evitare perdite di carico che potrebbero pregiudicare la portata istantanea sulla linea antincendio è preferibile installare un misuratore di portata elettromagnetico in alternativa al contatore meccanico.

12. Nel caso che un'utente abbia dei problemi di prelievo per mancanza momentanea di acqua nel proprio pozzo, sarà data la possibilità di prelevare acqua dal pozzo del proprio vicino di stabilimento ove esistente. Dovrà essere fatta domanda preventiva sottoscritta anche dall'azienda o persona fisica che darà la possibilità di prelievo, al Consorzio Cuoio Depur indirizzata all'Ufficio Tecnico, richiedendo un sopralluogo di verifica. Dovrà essere prevista l'installazione di un contatore parziale opportunamente piombato dal Consorzio Cuoio Depur, che dovrà obbligatoriamente essere riportato nella cartella consumi delle due o più aziende. I consumi registrati dal contatore parziale dovranno essere defalcati dai consumi dell'azienda prestatrice e invece sommati a quelli dell'azienda che richiede il prestito di acqua, sgravando la prestatrice da qualsiasi obbligo nei confronti di detti consumi. Alla fine del periodo di prestito d'uso dovrà essere fatta debita comunicazione al Consorzio Cuoio Depur, sottoscritta anche dall'azienda prestatrice, dove si dichiarano le letture e i consumi totali del periodo di riferimento.

13. I consumi annuali, le perdite e i momentanei utilizzi non ad uso industriale potranno essere valutati dal Consorzio Cuoio Depur solo dopo tempestiva e preventiva comunicazione scritta dell'utente, in cui deve essere indicato il guasto, l'anomalia e il quantitativo ipotetico di acqua prelevata per scopi diversi dalle lavorazioni industriali.

14. Nel caso di guasto del sistema di misurazione dell'acqua prelevata l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio Cuoio Depur ai sensi dell'art. 27, comma 3 e 4, del presente regolamento. Per la determinazione dei consumi nelle mensilità in cui si sono

verificati i guasti, viene calcolata la media dei consumi nel periodo precedente e successivo alla rottura.

Art. 27

Piombature

1. Gli strumenti di misurazione dell'acqua prelevata devono essere predisposti per la sigillatura a cui provvederà l'ente gestore del servizio di depurazione .

2. Una volta eseguita la installazione del contatore, gli interessati dovranno far pervenire al Consorzio una dichiarazione scritta, da redigersi su apposito modulo (disponibile presso l'Ufficio Tecnico) con la quale sarà comunicata l'avvenuta installazione del contatore, del quale saranno altresì indicati il tipo, la marca ed il numero di matricola e lettura di partenza. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si intenda effettuare il cambiamento del contatore denunciato e prima di procedere al cambiamento dello stesso.

3. La sigillatura potrà essere tolta solo in casi di emergenza o di guasto dello strumento di misura, previa comunicazione telegrafica (anche a mezzo Fax) al Consorzio. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero di matricola del contatore e la misura dei mc. registrati, la causa e i tempi necessari previsti per l'intervento. Il Consorzio provvederà entro 24 ore a rimuovere i sigilli, trascorso tale termine l'azienda è autorizzata a provvedere autonomamente.

4. Ultimati i lavori di cui al precedente punto 3, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio, che provvederà alla apposizione dei sigilli rimossi.

5. Tutti i pozzetti, compresi quelli di ispezione realizzati nella rete di fognatura interna alla proprietà del fabbricato industriale a valle del sistema di misurazione e controllo e comunque quelli che possono determinare immissioni a valle del campionatore e misuratore di portata allo scarico, dovranno essere predisposti per la sigillatura a cui provvederà il Consorzio.

6. Il campionatore, gli stoccaggi dell'acqua di lavorazione, le flangie, le saracinesche e tutti i possibili punti di immissione nel sistema di prelevamento e di scarico dell'acqua, dovranno essere predisposti per la sigillatura a cui provvederà il Consorzio Cuoio Depur.

7. In tutti i casi per la rimozione dei sigilli per comprovate necessità, l'insediamento produttivo dovrà attenersi alle procedure previste ai punti 2 e 3 del presente articolo.

8. Per le inadempienze procedurali e sostanziali eventualmente rilevate sugli argomenti trattati in questo articolo saranno applicate le penali e le sanzioni previste, l'ente gestore potrà,

a suo insindacabile giudizio, per inadempienze gravi o reiterate, richiedere all'ente competente per il rilascio, la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 28

Sistemi di pretrattamento liquami

1. Essendo stato realizzato un impianto centralizzato in grado di depurare gli scarichi industriali conciarci degli utenti soci ed essendo ancora elevata la capacità residua di trattamento dell'impianto, anche al fine di ridurre i costi generali e gli impatti ambientali, è espressamente vietato agli utenti industriali soci del consorzio la realizzazione di impianti di pre-trattamento e/o depurazione in sito del proprio scarico.

2. In deroga al comma 1, il Consorzio, in casi particolari e in presenza di specifiche lavorazioni che necessitino, prima dello scarico in fognatura, della rimozione di inquinanti peculiari, può prescrivere al generico utente la realizzazione di idoneo impianto di pretrattamento. Nell'ottica dell'attuazione dell'Accordo di Programma per la riorganizzazione della depurazione industriale del Comprensorio del Cuoiio, si intende che le eventuali prescrizioni decadranno al momento dell'inizio del trattamento congiunto dei reflui industriali presso l'impianto di Santa Croce Sull'Arno. La nuova società di gestione del sistema integrato di depurazione valuterà l'effettiva necessità di tali prescrizioni.

3. Di questi impianti resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

4. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 16, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'amministrazione competente ed al Consorzio.

5. L'ente di gestione provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

6. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente di gestione, il quale ha la facoltà di prescrivere eventuali limitazioni .

7. Il personale dell'ente di gestione ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

8. Gli impianti di pretrattamento liquami a piè fabbrica, come anche i macchinari e i manufatti necessario allo scarico in fognatura (grigliature, vasche di accumulo etc..), dovranno

essere dotati di appositi sistemi di contenimento in modo da consentire il riciclo del liquame eventualmente sversato in testa all'impianto. Gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati e gestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento atmosferico e comunque in maniera tale da evitare emissioni maleodoranti in atmosfera.

9. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilabili a quelli industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:

a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;

b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;

c) gli scarichi solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;

d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;

e) gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;

f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare,, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;

g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esausti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;

h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;

i) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, oltre ad adeguarsi alle prescrizioni e ai limiti di accettabilità previsti, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

l) gli insediamenti conciarci che effettuano operazioni di concitura al minerale

utilizzando sali di cromo, devono recuperare tale elemento dalle fasi di conciatura in maniera tale da rispettare nello scarico dell'azienda, per il parametro cromo(III), il valore limite riportato nell'art. 20, tab. 1.

10. Gli utenti industriali soci del Consorzio dotati di sistemi di pretrattamento potranno essere sottoposti ad una articolazione tariffaria specifica che tenga conto anche della effettiva degradabilità degli inquinanti scaricati.

11. Gli impianti di pretrattamento esistenti, se non espressamente prescritti, devono essere dismessi entro i termini indicati dal Consorzio e comunque al momento del conferimento dei liquami all'impianto di Santa Croce Sull'Arno per il trattamento congiunto degli scarichi industriali del Comprensorio, secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma Quadro di cui al comma 2, stipulato con il Ministero dell'Ambiente il 08.04.2008.

TITOLO 3 - NORME PER L'ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

CAPO 1 – AUTORIZZAZIONI, LIMITI E DIVIETI

Art. 29

Criteria generali

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D. Lgs. 152/06 e salvo diversa disciplina regionale, gli scarichi di acque reflue domestiche e quelli assimilabili sono sempre ammessi nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti contenuti nei regolamenti di accettabilità degli scarichi in fognatura, nonché di eventuali prescrizioni del gestore del servizio di depurazione e degli organi tecnici competenti in materia. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche devono comunque richiedere l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura con la presentazione della documentazione e degli elaborati tecnici previsti dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Il titolare dello scarico dovrà presentare al Gestore una dichiarazione di conformità dello scarico alle vigenti normative in materia e alle disposizioni contenute nei regolamenti di accettabilità degli scarichi in fognatura dei Gestori, utilizzando i modelli predisposti dai competenti uffici; in particolare, per gli scarichi afferenti al collettore fognario industriale, dovranno essere indicate le specifiche dei sistemi adottati per evitare, in caso di cattivo funzionamento della pubblica fognatura, la risalita del liquame nelle canalizzazioni private. Qualsiasi modifica al sistema di smaltimento dei liquami, dovrà essere preventivamente comunicata al Gestore.

3. Nel caso di presentazione di istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche da parte di insediamenti produttivi, il SUAP provvederà alla trasmissione della documentazione all'ente gestore del servizio di depurazione per le verifiche e i controlli di competenza.

4. Sono comunque soggetti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità stabilite nel Titolo 2, gli scarichi non assimilabili a quelli domestici, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale.

Art. 30

Limiti di accettabilità

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognatura nera, devono essere di tipo diretto. Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto all'adozione di sistemi di pretrattamento, tipo fosse biologiche o similari, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle condotte.

2. Con la realizzazione e il progressivo ampliamento del sistema fognario separato i Sindaci provvederanno con propria ordinanza ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura separata secondo procedure e norme tecniche e finanziarie opportunamente specificate. Tale obbligo s'intende esteso anche a tutte le utenze comunque servite da fognatura pubblica (sia mista che separata) che attualmente non siano ancora allacciate alla stessa. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura, dovranno provvedere entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà nell'Ordinanza Sindacale, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.

*

CAPO 2 – NORME TECNICHE

Art. 31

Prescrizioni generali

1. E' fatto obbligo installare prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura un idoneo pozzetto di ispezione, preferibilmente al limite della proprietà privata.

2. Tutte le eventuali calate degli edifici convoglianti scarichi sia di acque nere che bianche, dovranno essere munite, prima dei fognoli di allacciamento alla pubblica fognatura, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile.

3. E' assolutamente vietato l'allacciamento al collettore industriale di condotte recanti acque meteoriche o acque meteoriche miste ad acque reflue.

4. Le opere di allacciamento alla fognatura dovranno essere eseguite in conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché ad eventuali prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzatorio, dovranno inoltre essere rispettate le condizioni contenute negli atti e nei permessi di cui al successivo punto 6.

5. In particolare per gli scarichi immessi nel collettore industriale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la condotta di collegamento (fognolo di allacciamento), fra l'insediamento ed il collettore e adduttore comunale, deve essere costituita da una tubazione in p.v.c. del tipo per fognature stradali (p.v.c. tipo 303);

b) il diametro e la pendenza della tubazione deve essere tale da consentire il regolare deflusso delle portate previste.

c) nei tratti esterni al resede dell'edificio, la tubazione deve avere un ricoprimento sulla generatrice superiore a 1,20 m;

d) la tubazione deve essere allettata in sabbia e il ripristino della pubblica via o della proprietà di terzi deve essere effettuato a regola d'arte; qualora non sia possibile rispettare l'altezza minima del ricoprimento prevista al punto c), la generatrice superiore della tubazione deve essere protetta da idoneo massetto in calce struzzo armato;

e) l'asse della condotta privata, nell'ultimo tratto, deve formare con l'asse della condotta comunale un angolo tale che la percorrenza dei liquami subisca un cambio di direzione inferiore a 90°, inoltre la generatrice inferiore del fognolo di allacciamento nel punto dello scarico deve risultare ad una quota maggiore di quella della generatrice superiore della condotta comunale;

f) i pozzetti di ispezione devono essere inseriti in ogni vertice previsto sul tracciato planimetrico del fognolo di allacciamento e comunque realizzati con una frequenza media di un pozzetto ogni 20/30 m.

g) devono essere messi in atto, tramite appositi strumenti di contenimento, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che in caso di cattivo funzionamento della pubblica fognatura, non si verifichi risalita del liquame attraverso la condotta di allacciamento alla fognatura stessa.

6. Per le condotte realizzate in proprietà pubblica dovranno essere acquisiti i necessari permessi per l'esecuzione dei lavori che dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni.

7. Quando l'utenza che origina scarichi di tipo domestico viene allacciata al collettore fognario industriale è vietato l'uso di fosse settiche biologiche, vasche Imhoff e manufatti

similari che comportino la sosta prolungata dei liquami, tranne nei casi in cui sono previsti in maniera specifica. Pertanto, tali manufatti se esistenti al momento dell'allacciamento sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione, ovvero riempimento con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette. Si sottolinea tuttavia che, ogni qual volta risulti tecnicamente possibile per la presenza e la vicinanza della rete fognaria domestica, le utenze che originano esclusivamente scarichi di natura domestica o comunque assimilabile ai domestici, dovranno necessariamente essere allacciate a tale rete fognaria.

8. Il Comune consultato l'ente di gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui al precedente comma.

9. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezioni dello scarico fin dall'attivazione.

Art. 32

Approvvigionamento idrico da fonti autonome, tariffa del servizio, campionamenti e controlli

1. Chiunque si approvvigioni in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dovrà installare appositi strumenti per la misura delle acque prelevate.

2. Il contatore deve essere installato immediatamente a valle della fonte di approvvigionamento alla minima distanza idonea al corretto funzionamento dello strumento di misura.

3. Il titolare dello scarico è comunque responsabile della manutenzione e del corretto funzionamento dello strumento di misura.

4. Entro il 15 Febbraio di ogni anno, coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico integrato e al gestore del servizio di depurazione, qualora non coincidessero, il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela dell'acque dall'inquinamento. I dati richiesti dovranno essere riferiti al periodo 1 Gennaio- 31 Dicembre dell'anno precedente. La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i

dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni ritenute necessarie per la corretta gestione degli scarichi.

5. I soggetti competenti al controllo e il personale del consorzio possono effettuare le necessarie verifiche del rispetto delle prescrizioni regolamentari, sulla base di programmi mirati ad accertamenti fiscali per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, ai fini gestionali e tariffari, nonché allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente.

6. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad usi domestici o assimilabili, è previsto per gli utenti il pagamento di apposite tariffe stabilite dal gestore del servizio idrico integrato ed autorizzate dall'Autorità di Ambito. La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata da apposito contatore installato sull'utenza. Detta tariffa verrà applicata anche a tutte le utenze domestiche e assimilabili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto e che scaricano i reflui emunti in pubblica fognatura. Nel caso che il prelievo autonomo risulti non dotato di idoneo strumento di misura, la quantità annua prelevata presunta verrà stimata non inferiore a 90 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.

7. Nel caso in cui le utenze domestiche e quelle assimilate scarichino nella fognatura di adduzione dei liquami al depuratore, gestito dal Consorzio Cuoio Depur S.p.A., la tariffa relativa al servizio di depurazione ed eventualmente di fognatura, se il tratto di fognatura interessato è gestito dallo stesso consorzio, è dovuta al gestore del servizio di depurazione. Per regolare il trasferimento della tariffa riscossa dal gestore del Servizio Idrico Integrato al gestore diverso del servizio di depurazione dovrà essere stipulata apposita convenzione tra i gestori interessati.

8. Nel caso di scarichi assimilati ai domestici per autocertificazione, durante i controlli di cui al punto 5, si potrà procedere all'esecuzione del prelievo di un campione dello scarico, . Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi ad intervalli di tempo variabile a formare un campione medio composito in funzione dei tempi, delle modalità e delle caratteristiche dello scarico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

*

CAPO 3 - ACQUE METEORICHE, DI LAVAGGIO E DI PRIMA PIOGGIA

Art. 33

Prescrizioni

1. Le acque meteoriche sono per definizione prive di sostanze inquinanti. Il problema dell'inquinamento delle acque di dilavamento o di prima pioggia, sorge laddove esse vengono a contatto con elementi inquinanti che talvolta si trovano nei piazzali, nelle strade e nelle aree impermeabili. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

2. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, ai sensi dell'art. -- del D. Lgs. 152/06 le regioni disciplinano:

- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

- i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione nei casi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

4. La norma di riferimento regionale è costituita dalla L.R. 20/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento D.P.G.R. 46/R/2008 nella quale si individuano le attività generanti acque di prima pioggia contaminate per le quali è necessaria specifica autorizzazione a seguito della presentazione di un Piano di Monitoraggio e Gestione delle acque meteoriche dilavanti. Possono essere considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che:

- l'evento si verifichi in 15 minuti;
- i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1, per le superfici lastricate od impermeabilizzate, 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, 0 per le superfici coltivate

5. Il trattamento delle acque di prima pioggia deve attuarsi per eventi meteorici che si

succedono a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a 48 ore. Ciò trova spiegazione nel fatto che dal momento in cui l'acqua della prima precipitazione dilava il piazzale, è necessario un certo tempo per raggiungere quantità inquinanti depositate sul piazzale tali da pregiudicare la qualità dell'acqua del secondo dilavamento.

6. Nel caso in cui l'acqua di prima pioggia venga convogliata in impianti di depurazione è necessario prevedere una canalizzazione di raccolta, tramite scarichi nel pavimento senza sifone o tramite canaletta di drenaggio. E' consigliabile prevedere una paratoia di calma posta all'ingresso del tubo di entrata, in modo da ridurre la velocità dei liquidi affluenti e facilitare la sedimentazione per gravità delle sostanze pesanti. Nel dimensionamento della vasca di raccolta si dovrà considerare un volume massimo di circa 1,2 - 1,3 volte il volume utile, pari a sua volta alla quantità di acqua (5 mm) che si raccoglie sui piazzali. Tutte le acque eccedenti il volume massimo vengono inviate nel bypass e da qui allo scarico finale delle acque meteoriche.

7. Al fine di prevenire l'inquinamento delle acque superficiali derivante dall'eventuale asportazione di particolari sostanze depositate sulle superfici impermeabili scoperte da parte di piogge o lavaggi delle suddette superfici, dovranno essere introdotti prima dello scarico delle fognature per le acque meteoriche in acque superficiali appositi sistemi di contenimento, che consentono il collettamento di tali acque all'impianto di depurazione. I sistemi saranno individuati per le varie situazioni presenti sul territorio, salvo diversa disciplina regionale, in accordo con il dipartimento A.R.P.A.T. e realizzati dall'autorità competente, secondo quanto indicato nel presente regolamento.

8. Tutte le fognature miste attualmente esistenti potranno essere collegate agli impianti di depurazione solo se provviste di un idoneo sfioratore. Le portate delle fognature miste non dovranno in ogni caso superare il quantitativo pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco.

TITOLO 4 - REGIME TARIFFARIO

CAPO 1 - ELEMENTI GENERALI DELLA TARIFFA

Art. 34

Tariffa per le utenze industriali

1. Ai sensi dell'art.155, comma 4 e 5, del D.Lgs. 152/06, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione per le utenze industriali è determinata sulla base della qualità delle acque reflue scaricate e della quantità delle acque prelevate (il volume dell'acqua scaricata è determinato pari al cento per cento del volume di acqua prelevata o fornita), fatta salva la possibilità di determinare differenti meccanismi di tariffazione per gli utenti associati al Consorzio, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, atti a garantire la piena funzionalità del sistema di depurazione, secondo il principio del recupero dei costi e del principio "chi inquina paga" richiamati anche dal D.Lgs. 152/06.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/06 è attribuita all'Autorità di Ambito la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque industriali, ivi inclusi quelle delle AMC ad esse assimilate ai sensi della normativa regionale, sulla base di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del D.Lgs. 152/06.

3. Per gli scarichi industriali associati al Consorzio Cuoio Depur, è stabilita dallo stesso consorzio una diversa articolazione della tariffa che, fatte salve le indicazioni della normativa e i principi emanati dall'Autorità di Ambito, tiene conto, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale e dal contratto d'uso dell'impianto di depurazione, dei reali costi annuali di esercizio e della loro equa ripartizione tra gli insediamenti produttivi soci, in base alle caratteristiche qualitative dello scarico e alle quantità prelevate, accuratamente monitorate e misurate a piè di fabbrica.

Art. 35

Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche e per quelle assimilabili è in ogni caso stabilita dal

Gestore Unico del servizio idrico integrato, sulla base dei quantitativi prelevati e secondo le parametrizzazioni concordate con l'Autorità di Ambito nell'apposita convenzione per il servizio.

2. Le tariffe di depurazione e fognatura delle utenze domestiche e di quelle assimilate alle domestiche che scaricano nelle fognature pubbliche asservite dall'impianto di depurazione gestito dal Consorzio sono riscosse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, che svolge per tali utenze il servizio di acquedotto, salvo poi rifondere al Consorzio la quota concordata nell'atto di convenzione per il servizio di depurazione e, nel caso delle utenze che scaricano nei collettori fognari gestiti dal consorzio, per il servizio di fognatura.

*

CAPO 2 - CALCOLO DELLA TARIFFA

Art. 36

Calcolo della tariffa per gli utenti industriali soci del Consorzio

1. La formula per la ripartizione dei costi di depurazione, ovvero del canone annuale di utenza per i soci del consorzio, è costituita in estrema sintesi da due fattori che dipendono dalla diversa natura delle poste di bilancio.

$$T = F + Q$$

dove **T** rappresenta il canone totale del servizio, mentre **F** rappresenta i costi indiretti o costi fissi di esercizio che risultano non direttamente proporzionali alla quantità e qualità dell'acqua scaricata, vengono pertanto parametrati in base al numero di azioni possedute dall'utente, ovvero al numero di metri cubi di acqua prenotata ed autorizzata, tenendo conto che ogni azione dà diritto, secondo un numero convenzionale, a scaricare in un'annualità 238 metri cubi di acqua. **Q**, rappresenta invece i costi diretti di esercizio, ovvero quelli proporzionali alla quantità e qualità dell'acqua da depurare, vengono perciò parametrati sulla base dell'effettivo scarico di ogni utenza e della qualità dello stesso.

2. Esplicitando i termini **F** e **Q** in maniera più analitica, si ottiene la seguente formula tariffaria per l'utente *i*-esimo

$$T = fAz_i + dpV_i + \left(do \frac{O}{Om} + df \frac{SS}{SSm} \right) V_i$$

dove **Az_i**, **V_i**, **O_i** e **SS_i** rappresentano rispettivamente il numero di azioni, i metri cubi di acqua, il valore del COD e dei solidi sospesi scaricati dall'utente *i*-esimo, mentre **f**, **dp**, **do**, **df** sono parametri di costo medio proporzionali rispettivamente alle azioni, ai metri cubi di acqua effettivamente scaricata, al costo medio per l'abbattimento del COD e al costo medio per l'abbattimento dei solidi sospesi, ottenuti attraverso la ripartizione dei costi di bilancio, come riportato nell'allegato al contratto d'uso dell'impianto. Attraverso la rete di monitoraggio ad ogni utente viene assegnato, mediante le analisi effettuate, il valore di **V_i** e i valori medi annuali di **O_i** (COD medio) e **SS_i** (solidi sospesi medi) dai quali è possibile poi ricavare i valori medi di tutti gli utenti, **Om** e **SSm**, e quindi la tariffa di fognatura e depurazione per ogni utente associato.

3. Fatto salvi i principi generali, gli indici e i parametri della tariffa per gli utenti soci sono fissati dal consiglio di Amministrazione del Consorzio ogni annualità in funzione dei dati di bilancio. Il consiglio può inoltre modificare ed introdurre nuovi parametri, in relazione a mutate esigenze normative e ad intervenute variazioni del processo di depurazione.

Art. 37

Calcolo della tariffa per gli utenti industriali non associati al Consorzio

1. Le lavorazioni diverse dalle categorie riportate nell'art. 19, non assimilabili alle acque reflue domestiche, ma con caratteristiche qualitative simili, possono essere accettate dal Consorzio quali utenti del sistema di fognatura e depurazione senza obbligo di associarsi al Consorzio stesso, come riportato al punto 10 dell'art. 6. In questi casi per il servizio di fognatura e depurazione si applicano le tariffe stabili dall'Autorità d'Ambito n°2, riportate nell'allegato n°4 al Regolamento generale di Ambito.

2. Resta salva la possibilità di fissare, in ragione della tipologia quali-quantitativa dello scarico e previa convenzione tra il titolare del medesimo ed il Gestore, una tariffazione diversificata rispetto alla formula suddetta.

*

CAPO 3 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

Art. 38

Applicabilità della tariffa per gli scarichi industriali

1. La tariffa industriale, definita dal precedente articolo, secondo quanto convenzionato con il S.I.I. è applicata dal Consorzio al quale deve essere inviata la denuncia annuale dei quantitativi prelevati autonomamente come riportato all'art. 26.

2. Nel caso di utenze con approvvigionamento, parziale o totale, tramite pubblico acquedotto, il Gestore del S.I.I. provvederà ogni anno a trasmettere al Consorzio i parametri rilevati per le utenze industriali necessari per l'applicazione della tariffa.

3. Nel caso delle utenze industriali associate al Consorzio Cuoio-Depur, la tariffa di cui all'art. 36 è applicata e riscossa direttamente dal Consorzio stesso, sulla base della quale provvede alla gestione, manutenzione e agli investimenti sugli impianti di trattamento e alla manutenzione ordinaria delle reti fognarie in gestione, affinché mantengano l'efficienza, la funzionalità e gli standard di qualità richiesti. La tariffa applicata alle utenze industriali associate al consorzio costituisce quindi la provvista in denaro necessaria a garantire la piena funzionalità del sistema di convogliamento e depurazione delle acque usate industriali.

Art. 39

Riscossione delle tariffe

1. La riscossione delle tariffe di cui al punto 3 dell'art. 39 avviene in forme, tempi e modalità fissate dal consiglio di Amministrazione del Consorzio, tramite fatturazione mensile, salvo conguaglio finale, a bilancio annuale consuntivo.

L'utente socio del Consorzio si obbliga al puntuale pagamento della tariffa, nei termini e nelle modalità stabilite dal Consorzio, come condizione sostanziale per l'effettuazione del servizio di depurazione.

2. Nel caso in cui la tariffa da applicare ai reflui industriali non associati al Consorzio nei distinti servizi di fognatura e depurazione faccia riferimento a gestori diversi tra loro, la ripartizione delle somme avviene mediante il ricorso ad accordi convenzionali. In caso di controversie sarà l'Autorità di Ambito a derimere il contenzioso, elaborando idonee proposte

di mediazione.

3. Le tariffe per gli scarichi domestici ed assimilabili sono sempre riscosse dal Gestore Unico nell'ambito del servizio idrico integrato. Per i servizi agli scarichi domestici che sono di fatto effettuati dal Consorzio Cuoio Depur, la ripartizione delle somme deve essere regolata da apposita convenzione come riportato al punto 2 dell'art.3.

Art .40

Recupero tariffe non corrisposte

1. La tariffa delle utenze industriali dovrà essere corrisposta al Consorzio nelle modalità e nelle scadenze da questi fissate nei regolamenti di fornitura del servizio o di accettabilità degli scarichi. La differita o mancata corresponsione della tariffa da parte degli utenti interessati da contratti di fornitura del servizio potrà dare luogo alle procedure di riscossione coattiva fissate dalla normativa vigente.

2. Il mancato pagamento della tariffa di cui all'art. 36 da parte degli utenti industriali soci del Consorzio, facendo venir meno la provvista di denaro necessaria a garantire la piena funzionalità del servizio di depurazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina l'esclusione dal consorzio dell'utente moroso, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art.5 del contratto di fornitura del servizio, con la conseguente interruzione del servizio di depurazione. Tali condizioni determinano il decadimento del parere vincolante del gestore allegato all'atto autorizzativo, e la conseguente richiesta di revoca dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità di Ambito secondo quanto previsto al comma 7 dell'art.17 del presente regolamento.

TITOLO 5 - REGIME SANZIONATORIO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO 1 - REGIME SANZIONATORIO

Art. 41

Norme di riferimento

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali prevista in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è contenuta negli artt. 133 e seguenti del D. Lgs n°152/06.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 lettera a), della L.R. n°81/2000 e dell'art.22, comma 1, della L.R. 20/06, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo, contemplate all'art. 133 del D. Lgs. n°152/06, l'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità di Ambito.

3. L'accertamento dell'illecito e l'esercizio della competenza in materia da parte dell'Autorità di Ambito, sono disciplinati nel titolo V del regolamento di Ambito.

4. Il contratto di fornitura del servizio stipulato con le utenze (allegato n.--) e il regolamento di accettabilità prevedono la disciplina relativa alle sanzioni per le inosservanze regolamentari; l'applicazione delle sanzioni è di competenza del Consorzio che ne stabilisce l'entità e le modalità, dove non siano espressamente previste negli atti regolamentari.

Art. 42

Inosservanza del regolamento

1. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla legislazione vigente, nel caso di inosservanza delle prescrizioni e dei limiti del presente regolamento, il Consorzio, oltre all'applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 43, denuncia l'Utente all'Autorità di Ambito con la richiesta di procedere ai sensi dell'art.130 del D. Lgs n°152/06 secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, indicando il termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento alle prescrizioni

imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. Le obbligazioni assunte dagli utenti attraverso il contratto d'uso dell'impianto di depurazione e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, debbono ritenersi essenziali ed il mancato rispetto delle stesse, costituendo grave inadempimento, produrrà la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utente con la conseguente interruzione del servizio di depurazione, l'esclusione da socio del consorzio con richiesta all'autorità competente di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico.

3. Il mancato rispetto del presente regolamento e in genere delle obbligazioni assunte dall'Utente, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, comporterà per l'Utente responsabilità anche civilistica nei confronti del Consorzio e dei Consorziati.

L'utente che, non ottemperando in tutto o in parte alle disposizioni contenute nel presente regolamento o nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, causi un danno alle strutture depurative o provochi inconvenienti al servizio è tenuto al risarcimento dei danni causati alle persone o cose la cui entità, vincolante per l'utente, verrà fissata con provvedimento motivato dal Consorzio Cuoio Depur.

4. Nel caso specifico di reiterati mancati pagamenti delle tariffe previste all'art. 36 per gli utenti soci, secondo quanto disposto dal contratto per l'uso del depuratore all'art. 12, il Consorzio può interrompere il servizio all'Utente, con l'esclusione immediata da socio del Consorzio. In questi casi oltre ad attivare le procedure fissate dalla normativa vigente per la riscossione coattiva delle somme dovute più gli interessi di mora (previsti dal D. Lgs n°231/2002), il Consorzio, per non mettere a repentaglio il servizio effettuato agli altri utenti, costituendo la tariffa la provvista necessaria alla funzionalità dell'impianto, revoca il nulla osta ed il parere di accettabilità formulato per l'utente in questione in sede di autorizzazione, chiedendo contestualmente all'Autorità di Ambito di procedere alla immediata sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico.

5. Qualora l'utente, tenuto per qualsivoglia motivo ad interrompere gli scarichi in fognatura, non provveda dopo averne ricevuto diffida dagli enti competenti, il consorzio Cuoio Depur potrà essere autorizzato a procedere, senza necessità di formalità, alla chiusura d'ufficio dello scarico, apponendo una flangia cieca, ovvero un tampone allo scarico, prima dell'immissione in fognatura.

*

CAPO 2 - SANZIONI

Art. 43

Sanzioni amministrative interne

1. Per le inosservanze alle prescrizioni del consorzio, da parte degli associati, che non costituiscono inadempienze gravi tali da determinare l'applicazione delle previsioni di cui al punto 2 dell'art. 42, verranno comminate dal consorzio sanzioni o penali commisurate all'entità dell'infrazione in modi e forme come da specifica disciplina interna al consorzio stesso.

)

*

CAPO 3 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

Guasti, emergenze e manutenzioni straordinarie

1. In caso di disservizi determinati da guasti o malfunzionamenti di impianti o reti del servizio fognario-depurativo, potenzialmente tali da determinare emissioni in uscita dall'impianto di trattamento, o comunque dal sistema fognario depurativo, non compatibili con il corpo recettore o con la normativa vigente, ovvero in caso di necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie, il Consorzio Cuoio Depur Spa assume, anche in funzione della gravità e della durata temporale della situazione di emergenza, le iniziative atte a ripristinare la funzionalità del servizio; qualora ne ravvisi la necessità potrà adottare, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

- imposizione temporanea di limiti di emissione più restrittivi di quelli previsti dall'autorizzazione allo scarico;
- sospensione temporanea delle stesse autorizzazioni allo scarico.

2. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione.

3. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. In ogni caso il Consorzio Cuoio Depur Spa provvede a formalizzare la sospensione entro le 24 ore successive alla prima comunicazione; contestualmente alla formalizzazione della sospensione sarà definito il termine temporale del provvedimento.

4. Nelle situazioni previste nel presente articolo l'utente non potrà richiedere alcuna indennità o risarcimento per il disservizio conseguente.

Art. 45

Danni causati a reti fognarie o impianti di depurazione

1. I titolari degli insediamenti produttivi, che scaricano acque reflue non conformi alle disposizioni del presente regolamento e/o quelle delle autorizzazioni, sono responsabili dei danni a chiunque provocati, ed in particolare di quelli causati alla fognatura ed all'impianto centralizzato di depurazione, nonchè alla loro funzionalità, anche se verificati a distanza di tempo. La responsabilità consiste nel pagamento dei danni agli impianti e al rimborso delle

spese sostenute dalla Società per tutti gli interventi necessari per riportare al normale funzionamento gli impianti e le reti.

Art. 46

Adeguamenti, modifiche regolamentari, disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Ambito, entrerà in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti locali.

2. Le utenze dovranno adeguarsi ai limiti ed alle prescrizioni introdotte dal presente regolamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, salvo diversa specifica indicazione del Consorzio. Da tale termine perentorio sono escluse le disposizioni degli articoli 10 (punto 3) e 21 (punto 4 e 5), alle quali le aziende dovranno adeguarsi nel caso di interventi di ristrutturazione dell'opificio e comunque entro e non oltre i 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e le disposizioni degli articoli 25 e 28, per le quali il Consorzio fissa termini specifici.

3. I limiti di accettabilità e le altre disposizioni del presente regolamento potranno essere modificate al verificarsi di variazioni sostanziali e non episodiche o accidentali del tasso di inquinamento dei liquami in ingresso all'impianto centralizzato o a seguito di diversa valutazione tecnica conseguente all'evoluzione sia delle tecnologie di depurazione dei liquami che di quelle relative ai cicli produttivi, ovvero a seguito di diversa indicazione legislativa.

4. Le eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio faranno parte integrante del presente regolamento trascorsi 30 giorni, salvo diversa indicazione, dalla comunicazione alle utenze della deliberazione.

5. Alle modificazioni non sostanziali del regolamento e dei suoi allegati tecnici per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione, provvede direttamente il Presidente del Consorzio Cuio Depur Spa.

6. Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i nulla osta, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento, sono rilasciati dal direttore generale del consorzio Cuio Depur Spa.

7. Il presente regolamento a seguito dell'approvazione dell'A.T.O n°2 e della

conseguente entrata in vigore, sostituisce le precedenti regolamentazioni locali relative al trattamento delle acque reflue urbane (industriali e domestiche) approvati dai singoli Comuni.

Art. 47

Deleghe

1. Il Consorzio Cuoio Depur, anche se non espressamente previsto, potrà delegare a società partecipate alcuni degli adempimenti previsti nel presente regolamento nonché lo svolgimento di attività tecniche relative al controllo e al rilascio di certificazioni o nulla osta.

2. Le deleghe di cui al precedente comma potranno essere rilasciate anche per una pluralità di atti e a tempo indeterminato.

3. Gli adempimenti e le attività eventualmente delegati sono riportati nel contratto d'uso stipulato con l'utente dell'impianto di depurazione e comunque saranno comunicati e debitamente descritti alle utenze interessate.

* * * * *

CONVENZIONE PER L'USO DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE

Tra il Consorzio CUOIO – DEPUR SPA, con sede in San Miniato Via Arginale Ovest n. 81, iscritto nel registro del Tribunale di Pisa n° 6374, Codice Fiscale n° 0066754050 4, in persona del suo Presidente pro-tempore, qui di seguito denominato Consorzio, e il consorziato utente dell'impianto di depurazione, qui di seguito denominato Utente

Premesso

- che il Consorzio è concessionario del servizio di depurazione degli scarichi civili e industriali, che gestisce a mezzo dell'impianto centralizzato di San Miniato posto in località San Romano, nonché utilizzando la rete fognaria comunale di adduzione dei reflui all'impianto, in forza di convenzione stipulata con il Comune di San Miniato in data 02.05.2012 n. 13.554 di rep., registrata a San Miniato;
- che il Consorzio è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria della rete fognaria ed allo smaltimento dei fanghi di risulta del processo di depurazione;
- che il Consorzio è altresì tenuto alla realizzazione di tutti gli interventi di adeguamento, innovazione e trasformazione degli impianti che si renderanno necessari al fine di garantire il migliore funzionamento dei servizi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- che il Consorzio trae i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento dei servizi affidati dai corrispettivi versati dagli Utenti;
- che l'imprenditore che intende avvalersi del sistema depurativo del Consorzio e che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale consortile, è obbligato ad assumere la qualità di socio del Consorzio medesimo sottoscrivendo un numero di azioni corrispondente ai metri cubi giorno lavorativo di acqua da depurare tenuto conto del criterio secondo cui ogni azione corrisponde a 238,00 metri cubi di scarico annuo ed è altresì obbligato a munirsi di autorizzazione pubblica allo scarico che dovrà rimettere in copia al Consorzio;
- il Consiglio di amministrazione per gli insediamenti industriali diversi dalle concerie potrà consentire, sulla base delle caratteristiche qualitative dello scarico, l'uso del sistema di fognatura-depurazione senza l'obbligo di associazione al consorzio; gli eventuali utenti non soci saranno regolamentati dalle disposizioni stabilite dalla Autorità di Ambito e dal gestore del Servizio Idrico Integrato, fermo restando gli obblighi derivanti dal regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura emanato dal Consorzio;
- che l'Utente – Consorziato è tenuto ad adempiere alle obbligazioni previste dal titolo III dello Statuto Sociale del Consorzio ed alle deliberazioni assunte dagli organi consortili fino alla data odierna, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare integralmente, e che si obbliga fin da ora ad adempiere, dopo formale comunicazione del Consorzio, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R., alle modifiche ed integrazioni che potranno essere deliberate successivamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nel rispetto delle norme statutarie;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che sostituisce con effetto dalla data di sottoscrizione ogni precedente accordo eventualmente stipulato tra le parti.

Art. 2 - Il Consorzio si impegna a prestare in favore dell'Utente i seguenti servizi:

- a) l'adduzione al depuratore centralizzato delle acque reflue scaricate dall'utente allacciato alla rete fognaria di cui alla convenzione in premessa;
- b) la depurazione delle acque reflue degli utenti a mezzo dell'impianto centralizzato nel rispetto delle norme statuali, regionali e delle prescrizioni eventualmente dettate in materia dalle autorità amministrative competenti;
- c) lo smaltimento dei fanghi residui della depurazione secondo le modalità ritenute più idonee dal Consorzio, nel rispetto delle norme statuali, regionali e delle eventuali prescrizioni dettate in materia dalle autorità amministrative competenti.

Art. 3 – Il Consorzio accetta tra i propri Utenti il consorziato autorizzandolo conseguentemente, nel rispetto delle norme legislative regolamentari, delle prescrizioni dei Pubblici Poteri competenti e di quelle impartite dal Consorzio, a convogliare tutte le acque reflue industriali nell'apposito sistema disinquinante del Consorzio.

Art. 4 – L'Utente si obbliga a convogliare gli scarichi degli insediamenti produttivi sopra indicati e per i quali sia in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti autorità, solo ed esclusivamente nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio.

Gli scarichi di cui sopra dovranno essere effettuati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nel pieno rispetto dell'autorizzazione allo scarico, delle normative vigenti, delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti e delle disposizioni contenute nel regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura emanato dal Consorzio.

La violazione degli obblighi di cui sopra, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, costituendo grave inadempimento anche ai sensi dell'art 12 del presente accordo, comporterà per l'Utente responsabilità anche civilistica nei confronti del Consorzio

Art. 5 – L'Utente dichiara di assumere a proprio carico la quota di spettanza dei costi di ammortamento e manutenzione degli impianti e delle spese di gestione dei servizi, obbligandosi a corrispondere il canone di utenza secondo le modalità ed i termini impartiti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e sulla base della tariffa parimenti determinata da tale organo consortile secondo criteri che tengono conto della quantità di acqua prenotata dall'Utente nonché dell'effettiva qualità e quantità delle acque reflue industriali convogliate all'impianto. In caso di ritardo nel pagamento del canone di utenza verranno applicati interessi convenzionali di mora nella misura corrispondente al saggio di riferimento della Banca centrale europea in vigore il primo giorno lavorativo del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9/10/2002 n.231, salvo diverse e specifiche disposizioni stabilite dal consorzio.

Art. 6 - L'Utente contestualmente alla firma della presente convenzione è tenuto a sottoscrivere scheda contenente:

- a) i dati relativi alla quantità di acqua di scarico annualmente prenotata;

- b) i dati relativi alla qualità e quantità di acqua reflua industriale risultante dall'autorizzazione allo scarico;
- c) l'indicazione del processo produttivo nonché dei prodotti utilizzati, al fine di consentire al Consorzio una preventiva valutazione del carico inquinante del refluio industriale;
- d) i dati identificativi degli strumenti di misurazione delle acque prelevate nell'insediamento produttivo;
- e) i dati identificativi dell'impresa e del legale rappresentante.

Art. 7 - L'Utente si obbliga a far pervenire al Consorzio, entro il giorno cinque del mese successivo, denuncia scritta relativa al quantitativo di acqua addotta all'impianto nel corso del mese e che convenzionalmente si considera pari a quella che risulta prelevata e misurata dai contatori posti a monte dell'insediamento produttivo, installati secondo le norme regolamentari nelle immediate vicinanze dei pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico, debitamente sigillati dal Consorzio. I quantitativi così misurati vanno a costituire l'entità dello scarico adottato dall'utente all'impianto di depurazione che, unitamente ai parametri di inquinamento monitorati allo scarico, sono utilizzati per l'applicazione delle tariffe del servizio secondo quanto previsto dal titolo III dello statuto.

In caso di ritardata trasmissione della denuncia di cui al precedente comma all'utente sarà applicata una penale di € 50,00 (dicasi euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo. La mancata o errata denuncia dei quantitativi prelevati costituisce grave inadempimento con facoltà per il Consorzio di avvalersi delle previsioni di cui al successivo articolo 12.

L'Utente è tenuto a mantenere in perfetta efficienza gli strumenti di misurazione sopra detti. Il mancato funzionamento dovrà essere immediatamente comunicato per le vie formali al Consorzio che provvederà a dissigliare il contatore. Ripristinata l'efficienza entro i tempi tecnici strettamente necessari dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione al Consorzio che provvederà a sigillare lo strumento di misura.

Per il periodo di mancato funzionamento dello strumento di misurazione all'Utente verrà imputato un prelievo giornaliero convenzionalmente estrapolato dai dati di prelievo medi.

L'Utente è altresì tenuto per quanto in suo potere a mantenere in efficienza gli strumenti di monitoraggio installati allo scarico (misuratore di portata e campionatore dello scarico). Nel caso di anomalie o disfunzioni l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio che provvederà alla immediata riparazione o sostituzione.

Nel caso in cui il misuratore di portata installato a valle dell'insediamento produttivo per il monitoraggio degli scarichi, registri valori superiori a quanto misurato dai contatori installati ai pozzi, verrà utilizzata ai fini tariffari come misura dello scarico adottato all'impianto quella registrata a valle, fatti salvi casi particolari opportunamente giustificati e documentati dall'Utente.

Art. 8 - L'Utente è tenuto a fare affluire all'impianto acque reflue industriali in misura non superiore alla quantità di acqua di scarico prenotata. Qualora l'Utente abbia necessità di modificare le quantità del refluio industriale da addurre, e conseguentemente la partecipazione azionaria all'Ente Consortile, dovrà preventivamente farne espressa richiesta al Consorzio entro il 30 Giugno dell'anno solare nel quale intende effettuare tale modificazione ed avrà efficacia con decorrenza dall'inizio dell'anno solare stesso.

L'adeguamento in aumento della prenotazione è autorizzato dal Consorzio in quanto compatibile con la capacità depurativa complessiva dell'impianto (allo stato di mc 7500/giorno) e subordinatamente all'ottenimento della autorizzazione amministrativa ai maggiori scarichi e alla sottoscrizione del relativo incremento di partecipazione al Consorzio.

Qualora alla fine dell'anno la quantità di reflui industriali adottati all'impianto risultasse superiore alla quantità di acqua prenotata, secondo modalità e termini sopra previsti, l'Utente, in sede di conguaglio, sarà soggetto all'adeguamento della tariffa in relazione al maggior scarico ed inoltre gli verrà applicata, a titolo di penale, una maggiorazione pari al 30 % del corrispettivo relativo alla differenza. In tale ipotesi l'Utente sarà altresì tenuto a regolarizzare la prenotazione entro e non oltre il 31 marzo successivo secondo le modalità previste nel presente articolo.

Nell'ipotesi di richiesta di decremento della prenotazione il Consorzio potrà non concedere l'autorizzazione, in tutto o in parte, qualora a seguito della domandata riduzione il totale delle prenotazioni residue risulti inferiore a 4000 mc/giorno (quantitativo individuato quale minimo necessario a rendere economicamente sostenibile il costo complessivo di depurazione per effetto dell'incidenza dei costi di ammortamento ed ammodernamento dell'impianto), nel qual caso il decremento sarà autorizzato solo a seguito del ripristino del quantitativo minimo indicato. Analoga disciplina è prevista per il caso di cessazione definitiva dell'adduzione di reflui all'impianto a seguito di modificazione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività dell'insediamento produttivo.

La richiesta di decremento della prenotazione, per recesso volontario parziale non sarà concessa se non alle condizioni che seguono. L'Utente dovrà continuare a sostenere i costi relativi agli ammortamenti ed agli oneri finanziari relativi alle azioni poste in vendita fino al loro trasferimento ad altri utenti. Trascorsi 24 mesi dalla data di messa in vendita delle azioni ove non fosse avvenuto il trasferimento ad altri utenti, il Consorzio potrà acquistare le azioni al valore nominale.

In caso di cessazione definitiva dell'adduzione di reflui all'impianto a seguito di recesso dell'Utente il presente contratto sarà risolto con effetto dalla fine del mese in cui risulterà accertata l'effettiva cessazione dell'attività e verificata la sussistenza e la validità dei presupposti di recesso ai sensi della specifica normativa e delle previsioni statutarie.

Art. 9 - In ogni caso di subentro nell'insediamento produttivo, a seguito di: affitto o cessione o conferimento di azienda, fusione, concentrazione e in tutte le altre ipotesi di trasferimento dell'insediamento ad altro soggetto, i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione si trasferiranno al subentrante alle seguenti condizioni:

- a) che rimanga invariata la tipologia dello scarico;
- b) che venga rilasciata preventiva comunicazione al Consorzio, con dichiarazione sottoscritta da entrambe i soggetti, della quantità dei reflui adottati alla data del subentro;
- c) che sia rilasciata in favore del Consorzio, da parte di entrambi i soggetti, dichiarazione di assunzione, in via solidale, di tutte le obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto tra il Consorzio e l'Utente;
- d) che il subentrante acquisisca tutte le azioni prenotate e sottoscritte dal subentrato.

Art. 10 - L'Utente si impegna a comunicare al Consorzio ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale rappresentante; l'utente si impegna anche a comunicare ogni variazione al sistema produttivo che comporti un significativo incremento del carico inquinante del refluio addotto.

Art. 11 - L'Utente dichiara di accettare senza riserve tutte le prescrizioni che verranno deliberate dal Consorzio in esecuzione dello statuto e della presente convenzione, facoltizzando in particolare il Consorzio all'accesso, a mezzo di propri incaricati, all'interno dell'insediamento produttivo al fine di eseguire controlli, verifiche e misurazioni sull'approvvigionamento, utilizzazione e sversamento delle risorse idriche.

L'Utente si impegna, altresì, ad apportare ai propri impianti ed al processo produttivo quelle modificazioni che saranno disposte dal Consorzio al fine di favorire il processo di depurazione dei reflui adottati.

Art.12 – Le obbligazioni assunte dall’Utente con la presente convenzione debbono ritenersi essenziali ed il mancato rispetto delle, stesse costituendo grave inadempimento, produrrà la risoluzione della presente convenzione con la conseguente interruzione del servizio di depurazione e l’esclusione da socio.

Il Consorzio escluso perde il diritto ad usufruire dei servizi consortili e deve interrompere immediatamente il convogliamento dei propri scarichi nelle fognature di adduzione al depuratore gestito dal Consorzio.

Le azioni possedute dal Consorzio verranno liquidate con le modalità di cui all’art. 12 dello statuto sociale. Il Consorzio potrà vendere a terzi le azioni così acquisite con priorità rispetto alle vendite richieste dagli altri Consorziati

Art.13 - Eventuali controversie tra Utente e Consorzio su quanto forma oggetto della presente convenzione saranno definite da un collegio arbitrale costituito irrisolvemente da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da presidente in accordo tra le parti. Mancando la nomina di un membro di parte o l’accordo sulla nomina del terzo membro, gli arbitri saranno nominati in conformità alle regole di procedura del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa che designerà anche il presidente . Il collegio deciderà insindacabilmente ed inappellabilmente secondo diritto ed equità e in ossequio alle norme del codice di procedura civile.

Art.14 – La presente convenzione avrà la stessa durata della concessione del servizio di depurazione degli scarichi di cui alla Convenzione stipulata con il Comune di San Miniato in data 02.05.2012 ed i suoi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di formale comunicazione all’utente, che sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione da parte dell’utente.

Art. 15 – Tutte le spese inerenti alla presente convenzione si intendono assunte a carico dell’Utente.

San Miniato, lì 03.05.2012

Il presente atto si intende in vigore e approvato dalle parti al momento della comunicazione formale all’utente consorziato, ai sensi dell’art. 10, 1 comma, dello statuto sociale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1.341 e 1.342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente la premessa del presente atto, nonché i seguenti articoli: 4) obbligazioni connesse alla adduzione dei reflui ed alla autorizzazione allo scarico; 5) determinazione del canone di utenza e pagamento dello stesso; 7) comunicazione consumi; 8) variazione della prenotazione; 9) subentro; 11) controlli.

“CONSORZIO CUOIO DEPUR S.p.A.”


L’UTENTE CONSORZIATO

Il Presidente

.

1

SCHEMA TIPO



INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE

- 1 Linee di scarico
- 2 Griglia fissa
- 3 Vasca di accumulo con pompe di rilancio
- 4 Sistema di misura e controllo
- 5 Pozzetto per la pulizia della fognatura da piombare
- 6 Pozzetto per ispezione da parte delle autorità competenti

NOTA BENE I pozzetti inseriti sulla fognatura industriale a valle del mis. di portata magnetico, devono prevedere una soluzione tecnica che ne permetta la piombatura da parte del personale del consorzio.


TAV.1

3


GRIGLIA FISSA E POZZETTO

(DIMENSIONI ESPRESSE IN CM)

SEZIONE B-B



SEZIONE A-A



ALLEGATO C

NOTE ESPLICATIVE SULLO SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DEL MISURATORE DI PORTATA E DELL'VENTUALE CAMPIONATORE AUTOMATICO DELLO SCARICO DELLE AZIENDE

Gli schemi allegati rappresentano indicazioni di massima con indirizzo generale, soggette comunque ai seguenti vincoli:

A) La vasca di accumulo con la pompa immersa, il tubo in pressione (con misuratore e attacco per il campionatore) devono essere posizionati a valle della griglia fissa e/o autopulente.

B) La capacità della vasca di accumulo deve essere quella della tavola 2 e comunque non inferiore a mc 2 nel caso di spruzzi o rifiniture.

A tal fine si possono utilizzare vasche già esistenti purchè il volume minimo soddisfi i requisiti richiesti.

Su richiesta potranno essere considerate anche eventuali opere fuori-terra, rimane comunque preferita la soluzione della vasca interrata come da tavola allegata (n.2).

C) Il particolare speciale per l'installazione del misuratore di portata e l'attacco del Campionatore riportato nella tavola nr.3 deve essere eseguito rispettando il disegno e le quote segnate.

In particolare il tubo non dovrà avere un diametro inferiore a DN 65.

D) La predisposizione per il campionatore va realizzata nella tubazione in pressione a monte della valvola di ritegno (vedi tav.3).

Da notare che l'attacco per il campionatore deve consentire la piombatura del rubinetto di prelievo.

Nella zona dove verrà installato il quadro elettrico (i cui schemi vengono allegati) deve essere disponibile una presa di acqua con cannella ½" e una presa di aria compressa (va bene anche un compressore apposito da c/a lt. 50) disponibile per tutte le 24 ore ininterrottamente.


**La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 2,5 - 4,0 atm,
quella dell'aria compressa tra 4 a 7 atm.**

E) I cavi di collegamento saranno posti in condutture interrate o esterne in P.V.C. di diametro opportuno.


- F) Deve essere realizzata una condotta interrata in P.V.C. di DN=65 che partendo dalla base del punto di installazione del campionatore, finisca all'interno della vasca di accumulo interrata ove è posta la pompa.
- G) I cavi di collegamento (pompa livelli) e quelli del misuratore di portata devono essere posti in condutture separate.
- H) Il cablaggio del misuratore di portata deve essere eseguito con due cavi separati; uno per l'alimentazione 220V ac (cavo con tre fili), uno per i segnali (cavo con quattro fili). Il cavo segnali deve essere schermato e la calza posta a terra dal lato misuratore.
- I) L'alimentazione deve essere trifase con neutro a terra.
- L) I cavi di collegamento devono essere antifiamma privi di guaina con pressacavo stagno.
- M) La distanza tra quadro elettrico e misuratore (nei limiti del possibile) non deve superare i 15 mt.
- N) Si consiglia di proteggere con adeguata copertura il quadro elettrico ed il misuratore di portata

SCHEMA IN LINEA


GRIGLIA FISSA E POZZETTO
TAV.1





VASCA DI ACCUMULO E
SOLEVAMENTO
TAV.2




Misuratore di portata e tubazione di
spinta alla fognatura industriale
TAV.3



SEZIONE A-A




PARTICOLARE A nel caso di
2 pompe di sollevamento





TAV.2

4

PORTATA Mc/die	CAPACITA' Mc
1-7	1-4
8-30	4-7,5
31-200	8-13



TAV.3



5

PARTICOLARE N°1

6

